



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

PIANO DI BACINO STRALCIO
ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELL'APPENNINO CENTRALE
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CIP 28.04.2026

Sommario

PARTE PRIMA – Disposizioni generali	4
Art. 1 – Ambito, finalità e contenuti.....	4
Art. 2 – Efficacia e riferimento ad altre prescrizioni	5
Art. 3 – Elaborati di Piano	5
Art. 4 – Definizioni	6
PARTE SECONDA – Principi generali e prescrizioni quadro	12
Art. 5 – Criteri generali di assetto idraulico	12
Art. 6 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale	13
PARTE TERZA - Prescrizioni per le fasce di pericolosità e disposizioni per le aree a rischio	17
Art. 7 - Articolazione delle fasce di pericolosità idraulica da alluvione fluviale e obiettivi di tutela.....	17
Art. 8 - Disciplina della fascia fluviale di tutela integrale (TI).....	19
Art. 9 - Disciplina della fascia a pericolosità elevata (P3).....	27
Art. 10 - Disciplina della fascia a media pericolosità (P2).....	35
Art. 11 - Disciplina della fascia a bassa pericolosità (P1).....	43
Art. 12 – Disposizioni per le aree a rischio idraulico.....	50
Art. 13 – Ambito costiero.....	51
PARTE QUARTA – Ambiti di attenzione ed interventi idraulici.....	51
Art. 14 – Aree di bonifica a potenziale criticità.....	51
Art. 15 – Aree di attenzione e corsi d'acqua di rilevanza regionale non mappati	52
Art. 16 – Invarianza idraulica.....	53
Art. 17 – Interventi idraulici di mitigazione.....	54
Art. 18 – Estrazione di materiale inerte dall'alveo	55
Art. 19 – Aree demaniali	55
PARTE QUINTA – Disposizioni comuni di coordinamento, aggiornamento delle fasce di pericolosità e modifiche al Piano, norme transitorie e finali.....	56
Art. 20 – Oggetto dei pareri di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente.....	56
Art. 21 – Modalità di richiesta ed espressione del parere da parte di AUBAC.....	58
Art. 22 – Procedura di modifica e aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica da alluvione fluviale.....	59

Art. 23 – Procedura di modifica del PAI distrettuale idraulico	62
Art. 24 – Consultazione preliminare di AUBAC e accordi di collaborazione	64
Art. 25 – Coordinamento con altri strumenti della pianificazione di bacino	64
Art. 26 – Cessazione di efficacia e disapplicazioni, norme transitorie e finali.....	65
Allegato 1 – Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC.....	69
Allegato 2 – Indirizzi per studi idrologico-idraulici	70
Allegato 3 – Elenco dei tratti dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idraulico principale	77

PARTE PRIMA – Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito, finalità e contenuti

1. Il “Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni”, di seguito denominato PAI distrettuale idraulico, o anche PAI idraulico, definisce e disciplina l’assetto idraulico del distretto idrografico dell’Appennino centrale costituito dai bacini idrografici di cui all’art. 64, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle porzioni degli ulteriori bacini idrografici comunque comprese entro i limiti amministrativi del distretto per effetto del Decreto ministeriale MATTM dell’8 agosto 2018.
2. Il PAI distrettuale idraulico costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino centrale e sostituisce interamente, limitatamente alla disciplina dell’assetto idraulico, i previgenti PAI elaborati ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le disposizioni del PAI distrettuale idraulico si applicano all’intero territorio ricadente all’interno dei confini del distretto idrografico dell’Appennino centrale.
3. Il PAI distrettuale idraulico è redatto, adottato e approvato ai sensi degli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152/2006, in coerenza con le previsioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell’Appennino centrale di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
4. Il PAI distrettuale idraulico ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato, sono pianificate e programmate le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione, di risposta e di ripristino finalizzate alla gestione del rischio idraulico nel territorio distrettuale.
5. In coerenza con le finalità generali della direttiva 2007/60/CE e del d.lgs. n. 49/2010, nonché in coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e con la normativa europea vigente in materia di ripristino della natura, il PAI distrettuale idraulico persegue i seguenti principali obiettivi:
 - a) ricognizione e aggiornamento dinamico del quadro di pericolosità e rischio idraulico da alluvioni, mediante l’assunzione di metodologie e livelli di approfondimento omogenei in tutto il territorio del distretto;
 - b) definizione di azioni e norme d’uso del territorio omogenee a scala distrettuale, nonché superamento della disciplina dell’assetto idraulico dei previgenti Piani di Assetto Idrogeologico regionali, interregionali e nazionali;
 - c) mitigazione delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico da alluvioni mediante azioni di natura non strutturale e strutturale;
 - d) promozione e applicazione del concetto di invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali, al fine di limitare l’impatto dell’impermeabilizzazione e del consumo di suolo nei bacini idrografici di riferimento;
 - e) considerazione della dinamica costiera tra i fattori di potenziale criticità idraulica, ai fini dell’individuazione di misure di difesa e mitigazione dei fenomeni alluvionali ed erosivi.

Art. 2 – Efficacia e riferimento ad altre prescrizioni

1. Hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le disposizioni del PAI idraulico approvato riguardanti le prescrizioni per gli usi possibili e per gli interventi ammessi in tutti gli ambiti di Piano istituiti o perimetrati ai fini della pericolosità e del rischio idraulico da alluvioni.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono dichiarate di immediata efficacia, in attuazione dell'art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 18. Resta fermo quanto previsto dalle presenti Norme per le restanti disposizioni, in quanto applicabili.
3. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme restano ferme le disposizioni più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione di competenza delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e degli altri enti d'area vasta, nonché negli strumenti urbanistici comunali generali, purché coerenti e non in contrasto con le previsioni e prescrizioni del presente PAI distrettuale e con gli ulteriori strumenti della pianificazione di bacino distrettuale. Resta inteso che tali disposizioni non possono determinare riduzioni dei livelli minimi di tutela stabiliti dal presente PAI distrettuale.
4. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato.
5. Per quanto attiene alle prescrizioni per gli usi possibili e per gli interventi ammessi, i richiami alla qualificazione giuridica degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio riportati nelle presenti Norme fanno riferimento alla classificazione e alle definizioni stabilite dalla normativa statale di settore nel testo vigente al momento dell'applicazione delle presenti Norme e alle disposizioni regionali emanate in attuazione della medesima, purché coerenti e non in contrasto con le previsioni e prescrizioni del presente PAI distrettuale e con gli ulteriori strumenti della pianificazione di bacino distrettuale, salvo diversa formulazione esplicitamente stabilita nelle presenti Norme.
6. In caso di manufatti ricadenti tra ambiti aventi diversa classificazione di pericolosità o di rischio, si applicano sempre le prescrizioni e le condizioni più cautelative. Lo stesso criterio si applica in presenza di più disposizioni normative rinvenibili negli elaborati scritti e grafici del PAI idraulico.

Art. 3 – Elaborati di Piano

1. Il presente PAI distrettuale idraulico è composto dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione generale;
 - b) Norme tecniche di attuazione;
 - c) Allegati alle Norme tecniche di attuazione:
 - Allegato 1 “Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC”;
 - Allegato 2 “Indirizzi per studi idrologico-idraulici”;
 - Allegato 3 “Elenco dei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico principale”;
 - d) Mappe dell'assetto idraulico:

- Fasce di pericolosità di alluvione fluviale e marina;
 - Aree a rischio di alluvione fluviale e marina;
 - Aree a potenziale rischio significativo di alluvione.
2. Le "Aree a potenziale rischio significativo di alluvione" costituiscono elemento del quadro conoscitivo ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del relativo Piano di gestione del rischio di alluvioni; esse non introducono, di per sé, divieti o prescrizioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalle fasce di pericolosità e dalle aree a rischio disciplinate dalle presenti Norme.

Art. 4 – Definizioni

1. Le seguenti definizioni circoscrivono, ai soli fini dell'applicazione delle presenti Norme, l'ambito delle relative previsioni. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le definizioni uniformi in materia edilizia di cui all'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, in sede di Conferenza unificata (Repertorio atti n. 125/CU del 20 ottobre 2016 e successive modificazioni), nonché le relative disposizioni regionali di attuazione. Per gli aspetti metodologici e descrittivi relativi alla rappresentazione e alla classificazione della pericolosità e del rischio di alluvioni, si rinvia alla Relazione generale e agli Allegati di Piano, che costituiscono parte integrante del Piano:
- a) *Ampliamento di impianti*: incremento dimensionale o funzionale di un impianto esistente, inteso come aumento della superficie interessata o impegnata, della volumetria, della potenza installata o della capacità di trattamento, stoccaggio o produzione, ovvero, comunque, l'incremento delle prestazioni che determini maggiore esposizione o vulnerabilità o interferenza con il deflusso rispetto alla configurazione autorizzata ante operam. Non costituisce ampliamento, ai fini delle presenti Norme, il mero incremento prestazionale o organizzativo interno al sedime già autorizzato che, sulla base della documentazione tecnica di progetto e dell'eventuale istruttoria dell'autorità competente, non comporti aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità né interferenza con il deflusso rispetto alla configurazione autorizzata ante operam;
 - b) *Aree a potenziale rischio significativo di alluvione*: zone per le quali, ai sensi della direttiva 2007/60/CE, si stabilisce che esista, o si ritiene probabile che si generi, un rischio potenziale significativo di alluvioni;
 - c) *Aree di bonifica*: zone del territorio il cui regime idraulico è regolato e gestito mediante canali o impianti di sollevamento idrico a causa delle basse pendenze e delle condizioni morfologiche sfavorevoli al naturale deflusso delle acque;
 - d) *Autorità idraulica o Autorità idraulica competente*: le Regioni, attraverso i propri uffici tecnici competenti, o enti da queste delegati, preposti alla gestione del regime e del vincolo idraulico ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della normativa statale e regionale di settore;
 - e) *Autorità procedente*: pubblica amministrazione che elabora il piano, programma o progetto di intervento assoggettato alle disposizioni delle Norme del PAI ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma o progetto di intervento sia

- un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che lo recepisce, lo adotta o lo approva;
- f) *Carico antropico*: quantità di persone potenzialmente presenti in un ambito o intervento, stimata in termini di presenza media e, ove pertinente, di presenza massima prevedibile in funzione della destinazione d'uso e delle condizioni di esercizio. La variazione tra condizioni ante operam e post operam è accertata dall'autorità procedente nell'ambito del procedimento di competenza (titolo abilitativo espresso, ovvero, nei procedimenti autocertificati, mediante presa d'atto o annotazione istruttoria ove prevista), ai fini dell'applicazione delle presenti Norme e delle valutazioni di sicurezza connesse al rischio alluvionale; nei casi non assoggettati a titolo abilitativo né a procedimenti autocertificati, l'accertamento è svolto dall'amministrazione competente nell'ambito dell'eventuale istruttoria comunque prevista dalla normativa applicabile ovvero, in mancanza, sulla base di idonea asseverazione tecnica, ove necessaria ai fini dell'applicazione delle presenti Norme;
- g) *Carico urbanistico*: fabbisogno di dotazioni territoriali, standard urbanistici e servizi di interesse pubblico e generale connesso all'entità e alla destinazione d'uso di un immobile o insediamento, secondo la normativa statale e regionale vigente. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, rileva l'incremento del carico urbanistico, inteso come aumento del fabbisogno tra le condizioni ante operam e post operam, accertato dall'autorità procedente nell'ambito del procedimento di competenza (titolo abilitativo espresso ovvero, nei procedimenti autocertificati, mediante presa d'atto o annotazione istruttoria ove prevista). Il divieto di incremento del carico urbanistico opera nei casi espressamente previsti dalle presenti Norme e non si applica alle ipotesi di nuova costruzione o di trasformazione urbanistico-edilizia espressamente ammesse, per la specifica fascia di pericolosità, nei limiti e alle condizioni ivi stabiliti, nonché ai casi nei quali le presenti Norme dispongano espressamente che il relativo incremento non assume carattere ostativo;
- h) *Centrali di produzione di energia*: impianti e infrastrutture destinati alla produzione di energia elettrica o termica su scala industriale o di rete (a titolo esemplificativo: centrali termoelettriche, idroelettriche, geotermiche, impianti di produzione energetica assimilabili), nonché i relativi impianti ausiliari e di servizio. Sono esclusi gli impianti tecnologici a servizio di edifici e pertinenze (quali centrali termiche condominiali, caldaie, pompe di calore e analoghi impianti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria), che rientrano nella definizione di volumi tecnici o impianti tecnologici, ove applicabile;
- i) *Edificio*: costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo;
- l) *Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)*: impianti finalizzati allo sfruttamento di fonti rinnovabili per la produzione di energia, comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla loro realizzazione ed esercizio, come

definiti dalla normativa vigente. Ai fini delle presenti Norme, gli impianti FER possono assumere configurazione puntuale, lineare o areale in relazione alla prevalenza delle opere principali e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;

- m) *Impianti fotovoltaici*: installazioni finalizzate allo sfruttamento dell'energia solare per la produzione di energia elettrica, non qualificati come infrastrutture a rete né come infrastrutture lineari ai fini delle presenti Norme; restano ferme le opere connesse e le infrastrutture indispensabili (es. connessioni, cabine, viabilità tecnica), che sono disciplinate secondo la loro specifica natura in quanto tali. Ai fini delle presenti Norme, si distinguono gli impianti fotovoltaici posti in copertura a servizio di edifici e pertinenze dagli impianti collocati a terra;
- n) *Impianti tecnologici*: servizi, impianti e dispositivi tecnologici costituenti punti nodali e funzionali delle infrastrutture a rete, ivi inclusi i manufatti e le apparecchiature di trasformazione, conversione, misura e consegna;
- o) *Infrastrutture a rete*: rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali, articolata in infrastrutture lineari e impianti tecnologici;
- p) *Infrastrutture lineari*: infrastrutture viarie e ferroviarie primarie, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, reti elettriche facenti parte della rete di trasmissione nazionale (RTN) e della rete di distribuzione di livello primario, reti dati limitatamente alle dorsali primarie, nonché le opere ad esse connesse. Sono esclusi gli impianti di produzione, nonché le reti secondarie e a carattere locale;
- q) *Infrastrutture viarie e ferroviarie primarie*: sistema di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico costituito da aeroporti, interporti, porti, ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali e le opere ad esse connesse;
- r) *Interventi idraulici di difesa di elementi esposti*: interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità alla scala del singolo elemento o dell'insieme di elementi (ad es.: barriere impermeabili, sistemi di impermeabilizzazione, argini o paratie, sistemi di confinamento idraulico, rialzamenti morfologici);
- s) *Interventi di riqualificazione integrata dei corsi d'acqua*: interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità idromorfologica e ambientale dei corsi d'acqua e delle aree contermini, comprendenti, a titolo esemplificativo, ripristini morfologici, interventi naturalistici e riduzione dell'artificialità. Tali interventi, ai fini delle presenti Norme, rientrano nelle categorie degli interventi idraulici o degli interventi integrati ambientali e sono valutati secondo la disciplina della fascia di appartenenza e, ove pertinente, secondo i criteri dell'Allegato 2;
- t) *Manutenzioni idrauliche*: complesso delle operazioni finalizzate al mantenimento del buono stato idraulico-ambientale degli alvei fluviali e al ripristino delle condizioni idrauliche di riferimento lungo un determinato tratto di corso d'acqua. Le manutenzioni idrauliche si distinguono in:
 - 1) *manutenzioni idrauliche ordinarie*, comprendenti, a titolo esemplificativo, rimozione di rifiuti solidi, taglio, estirpazione e allontanamento di vegetazione in alveo di magra, taglio e allontanamento di alberature in alveo di piena, sfolli e

diradamenti, rinaturazioni, ripristini di sezioni e dell'officiosità idraulica, ivi compresa la gestione del sovralluvionamento, nonché la stabilizzazione delle sponde;

- 2) *manutenzioni idrauliche straordinarie*, riguardanti interventi di sistemazione, modifica e sostituzione di elementi delle opere idrauliche, che possono includere azioni di trasformazione delle opere stesse per assolvere funzioni anche differenti da quelle originarie purché compatibili e funzionali agli scopi di difesa idraulica.

Le manutenzioni idrauliche sono realizzate, laddove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica o soluzioni basate sulla natura, e comunque, nel rispetto dei criteri di compatibilità ambientale e della normativa vigente;

- u) *Manufatti*: opere edilizie ed elementi edilizi, costruzioni, impianti o parti di essi, comprensivi di interventi di natura permanente ovvero temporanea, anche di modesta entità;
- v) *Manufatti pertinenziali*: opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, cui sono legate da un rapporto di strumentalità e complementarità, e non utilizzabili autonomamente. Rientrano, a titolo esemplificativo, nella categoria dei manufatti pertinenziali le opere accessorie di modesta entità quali pergolati, pergotende, gazebo, tettoie e pensiline, ove prive di chiusure laterali e non comportanti aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità, né incremento significativo dell'impermeabilizzazione o dell'occupazione stabile di suolo ai sensi delle presenti Norme;
- z) *Occupazione stabile di suolo*: ai fini delle presenti Norme, si intende la realizzazione di opere e sistemazioni che determinano trasformazione permanente dello stato dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo, scavi, fondazioni, plinti, rilevati, piazzali, viabilità tecnica stabilizzata, recinzioni non amovibili, opere di regimazione e ogni altro manufatto non integralmente e prontamente rimovibile;
- aa) *Opere di interesse pubblico*: comprendono quegli impianti e attrezzature che, sebbene non direttamente destinati all'esercizio di funzioni proprie della pubblica amministrazione, sono idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati. Al fine dell'applicazione delle presenti Norme, costituiscono opere di interesse pubblico le seguenti tipologie:
- 1) servizi pubblici essenziali, come definiti dalle presenti Norme;
 - 2) attrezzature ed impianti di interesse generale, quali, ad esempio, attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, attrezzature sanitarie e ospedaliere, parchi pubblici urbani e territoriali (di cui alle Zone F del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), realizzati e gestiti da soggetti privati;
 - 3) attrezzature e impianti localizzati d'intesa fra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
 - 4) attrezzature di interesse comune (di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444) quali, ad esempio, quelle religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, con esclusione di ulteriori servizi), qualora realizzate e gestite da soggetti privati.

Non sono considerati di interesse pubblico, ancorché localizzati all'interno di zone territoriali omogenee di tipo F) degli strumenti urbanistici, gli interventi per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali e direzionali, attività turistico ricettive e alberghiere, complessi residenziali, anche se supportati dalla deliberazione consiliare del comune procedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Fermo restando quanto sopra, possono essere qualificati come opere di interesse pubblico, ai soli fini delle presenti Norme, gli interventi strettamente funzionali e indispensabili all'esercizio, alla sicurezza, alla continuità operativa o alla gestione delle emergenze di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico strategico (quali, a titolo esemplificativo, aeroporti, porti, interporti, infrastrutture ferroviarie, presidi di protezione civile e di soccorso), quando risultino non altrimenti localizzabili e siano previsti o ricompresi negli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o negli atti autorizzativi o concessori dell'infrastruttura. Restano escluse la ricettività e le attività commerciali e direzionali non strettamente funzionali e indispensabili alle predette funzioni.

Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, la qualificazione di un'opera come pubblica o di interesse pubblico rileva esclusivamente nei casi e nei limiti in cui la disciplina delle singole fasce preveda espressamente l'ammissibilità di interventi pubblici o di interesse pubblico, con le correlate condizioni e procedure, e non comporta in alcun caso la possibilità di derogare ai divieti e alle condizioni delle singole fasce al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate;

- bb) *Opere non delocalizzabili*: opere pubbliche o di interesse pubblico la cui importanza strategica e strutturale, a seguito di dichiarazione di non delocalizzabilità da parte dell'autorità procedente, non consente localizzazioni alternative delle stesse o ne consente solo la parziale rilocalizzazione. Per dichiarazione di non delocalizzabilità si intende il provvedimento espresso e motivato con cui l'autorità procedente, anche a fronte di analisi costi/benefici, accerta la sussistenza di imprescindibili condizioni ostative alla delocalizzazione o all'alternativa localizzazione dell'opera;
- cc) *Opere stagionali*: interventi di natura non permanente diversi dalle strutture temporanee, comprensivi a titolo esemplificativo della installazione di chioschi, destinati ad essere utilizzati in specifici periodi dell'anno e ad essere rimossi al termine della stagione;
- dd) *Pericolosità di alluvioni*: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;
- ee) *Piani attuativi o strumenti attuativi*: atti di pianificazione attuativa dello strumento urbanistico generale comunale e loro varianti, tra i quali, a titolo esemplificativo, rientrano i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457

(Norme per l'edilizia residenziale), nonché i nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) nonché ogni ulteriore piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato dello strumento urbanistico generale medesimo;

- ff) *Reticolo idraulico principale*: tratti dei corsi d'acqua di particolare rilevanza nella pianificazione di bacino idrografico per caratteristiche idrauliche, posizionamento geografico, natura geomorfologica e presenza di beni esposti, ai quali è connessa la principale capacità di laminazione dei volumi di piena e la necessità di gestione delle dinamiche idrauliche a scala vasta. Tale reticolo è rappresentato negli elaborati e nelle cartografie del PAI;
- gg) *Reticolo idraulico secondario*: aste dei corsi d'acqua direttamente affluenti nel reticolo principale o direttamente recapitanti a mare, che drenano i bacini montano-collinari e le aree alluvionali immediatamente contermini, la cui relativa capacità di laminazione, nei confronti di eventi reali ed in funzione di interventi di mitigazione, deve essere salvaguardata al fine di non aggravare le condizioni di deflusso della piena. Tale reticolo è rappresentato negli elaborati e nelle cartografie del PAI;
- hh) *Rischio di alluvioni*: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento;
- ii) *Sagoma*: conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. Ai soli fini dell'applicazione delle presenti Norme, restano ferme le specifiche disposizioni degli artt. 8, 9, 10 e 11 che, per interventi su edifici esistenti, consentono di non considerare, alle condizioni ivi previste, le modifiche della sagoma nella componente verticale, nonché le limitate modifiche della sagoma nella componente orizzontale, purché, in tale ultimo caso, senza incremento della superficie coperta chiusa al piano terra e, in ogni caso, senza incremento del carico urbanistico;
- ll) *Servizi pubblici essenziali*: servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla sicurezza, alla salute, all'igiene, e all'assistenza (ospedali, strutture sanitarie di pronto soccorso, prima assistenza e ricovero), nonché all'istruzione (scuole pubbliche e private, dagli asili nido fino alle università);
- mm) *Soluzioni allagabili*: configurazioni progettuali e costruttive di manufatti, pavimentazioni e sistemazioni esterne progettate per consentire il temporaneo allagamento senza subire danni strutturali significativi e senza generare rischi aggiuntivi per la pubblica incolumità, né dispersione o trascinarsi di materiali, sostanze o rifiuti potenzialmente dannosi, e tali da ripristinare la piena funzionalità al cessare dell'evento alluvionale;

- nn) *Stabilimenti balneari*: ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, gli stabilimenti balneari non costituiscono una categoria autonoma di intervento, ma sono ricondotti, in relazione alle singole componenti che li costituiscono, alle corrispondenti tipologie di intervento previste dal Piano, distinguendo in particolare tra opere stagionali e temporanee, manufatti leggeri, interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento all'interno della sagoma esistente e di ripristino di edifici crollati o demoliti, nuove costruzioni o ampliamenti di manufatti edilizi, comprese quelle strettamente funzionali alla balneazione, agli stabilimenti balneari o alla fruizione turistico-ricreativa del litorale, strutture ricettive all'aperto, attrezzature sportive e ricreative all'aperto e occupazioni temporanee;
- oo) *Strutture temporanee*: strutture dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità;
- pp) *Volumi interrati, seminterrati e tecnici*: ai fini delle presenti Norme si distinguono le seguenti categorie:
- 1) *volumi interrati*: locali posti totalmente al di sotto del piano campagna, ivi inclusi i locali destinati a volumi tecnici o a impianti a servizio dell'edificio di cui al numero 3) della presente lettera; ove consentiti dalla disciplina della fascia di appartenenza, si applicano le condizioni di cui al medesimo numero 3);
 - 2) *volumi seminterrati*: locali posti parzialmente al di sotto del piano campagna, ivi inclusi i locali destinati a volumi tecnici o ad impianti a servizio dell'edificio di cui al numero 3) della presente lettera; ove consentiti dalla disciplina della fascia di appartenenza, si applicano le condizioni di cui al medesimo numero 3);
 - 3) *volumi tecnici*: vani e spazi esclusivamente e strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.), non destinati alla permanenza di persone se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di ispezione, conduzione e manutenzione; per tali locali è, in ogni caso, necessario prevedere adeguate misure di sicurezza locale e di continuità di esercizio, finalizzate a ridurre la vulnerabilità e ad assicurarne il funzionamento in caso di evento alluvionale.

PARTE SECONDA – Principi generali e prescrizioni quadro

Art. 5 – Criteri generali di assetto idraulico

1. La disciplina tecnico-normativa dell'assetto idraulico nell'ambito della pianificazione di bacino è svolta con particolare riferimento all'incolumità delle persone fisiche, alla sicurezza delle infrastrutture a rete o puntuali e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, alla sicurezza delle costruzioni pubbliche e private, alla stabilità delle attività economiche, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale, in coerenza con i contenuti dell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM 29 settembre 1998 nonché con il d.lgs. n.

49/2010, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Per i profili di tutela ambientale connessi alle misure di gestione del rischio, il Piano opera altresì in coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e con la normativa unionale vigente in materia di ripristino della natura, nei limiti di compatibilità con le finalità e i contenuti del presente stralcio funzionale.

2. Costituiscono misure di gestione del rischio le seguenti tipologie:
 - a) azioni non strutturali di prevenzione (tra cui normative di settore per la disciplina della trasformazione del territorio compatibile con le condizioni idrauliche, azioni volte a indirizzare sviluppi territoriali in aree con basso o nullo livello di pericolo, delocalizzazioni);
 - b) azioni non strutturali di preparazione (tra cui sistemi di allertamento precoce, strumenti di pianificazione di protezione civile);
 - c) azioni strutturali di protezione (tra cui interventi per la riduzione delle condizioni di pericolosità e di esposizione al rischio), in particolare quelle sinergiche con gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE (tra cui, a titolo esemplificativo, infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura);
 - d) azioni di risposta, ripristino e valutazione post-evento.
3. Il presente PAI distrettuale idraulico e le sue norme tecniche di attuazione rientrano tra le azioni non strutturali di prevenzione del rischio e declinano, sulla base della delimitazione e dell'aggiornamento delle fasce di pericolosità, le condizioni di ammissibilità degli interventi di trasformazione del territorio.
4. Per quanto attiene al rapporto tra le prescrizioni del PAI distrettuale e la disciplina stabilita nell'ambito degli strumenti della pianificazione urbanistica e dei regolamenti locali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 e, più in generale, le norme di coordinamento di cui alla Parte Quinta delle presenti Norme.
5. Per le finalità dell'elaborazione del programma triennale degli interventi di cui all'art. 69 del d.lgs. n. 152/2006, nonché per gli aggiornamenti previsti dalla direttiva 2007/60/CE, entro il 30 aprile di ogni anno le Regioni ed i Consorzi di bonifica operanti nel territorio del distretto trasmettono all'Autorità di bacino il quadro esigenziale degli interventi di mitigazione del rischio idraulico da alluvioni, nonché il quadro aggiornato della programmazione e dello stato di attuazione degli interventi finanziati. In caso di mancata trasmissione nei termini, l'Autorità di bacino procede comunque sulla base delle informazioni disponibili e dei dati acquisibili presso le amministrazioni competenti.

Art. 6 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale

1. In caso di contrasto tra il presente PAI distrettuale e qualsiasi piano e programma di sviluppo socioeconomico e di assetto ed uso del territorio comunque denominato, prevalgono le disposizioni del PAI per quanto attiene alla pericolosità e al rischio idraulico e alle relative prescrizioni e misure di salvaguardia, fermo restando il coordinamento con gli altri piani settoriali. Restano ferme eventuali disposizioni più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione di competenza delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e di altri

- enti d'area vasta, anche di settore, nonché negli strumenti urbanistici comunali generali, purché coerenti e non in contrasto con le previsioni e prescrizioni del presente PAI distrettuale e con gli ulteriori strumenti della pianificazione di bacino distrettuale. Il recepimento negli strumenti urbanistici avviene secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dagli ordinamenti regionali, ferma restando l'immediata prevalenza ed efficacia delle misure di salvaguardia e delle prescrizioni del PAI.
2. Entro dodici (12) mesi dalla data di pubblicazione dell'approvazione del presente PAI distrettuale idraulico sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, le autorità competenti provvedono alla verifica dei rispettivi piani territoriali e programmi regionali e, ove necessario, al recepimento, all'adeguamento e alla conformazione degli stessi (quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica), assicurando la coerenza con le perimetrazioni e le prescrizioni del presente PAI per gli aspetti di propria competenza. Ai fini del presente articolo: a) per "recepimento, adeguamento e conformazione" si intende l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali, urbanistici e di settore al fine di renderli coerenti con le perimetrazioni e le prescrizioni del PAI; b) per "adempimenti" si intendono gli atti e le attività tecnico-amministrative, inclusa la trasposizione cartografica e l'aggiornamento dei regolamenti e procedure locali, necessari ad assicurare l'effettiva applicazione del PAI nei procedimenti di pianificazione e nei procedimenti edilizi; c) l'efficacia delle misure di salvaguardia e delle prescrizioni del PAI è immediata e non è subordinata al completamento degli adempimenti di recepimento e adeguamento.
 3. Le Regioni, entro novanta (90) giorni dalla data di pubblicazione dell'approvazione del PAI sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico. In ogni caso, dalla data di pubblicazione dell'approvazione del PAI, gli enti territorialmente interessati sono tenuti a rispettarne immediatamente le prescrizioni nel settore urbanistico, che sono efficaci e prevalenti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici. Gli enti territorialmente interessati provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 65, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
 4. Per le finalità di composizione del quadro conoscitivo del Piano di bacino, di cui il presente PAI distrettuale costituisce stralcio funzionale per l'assetto idraulico, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, i Comuni ricadenti nel territorio del Distretto idrografico dell'Appennino centrale forniscono all'Autorità di bacino, entro sei (6) mesi dalla data di pubblicazione dell'approvazione del presente PAI distrettuale idraulico:
 - a) gli strumenti urbanistici generali vigenti (Piani Regolatori Generali o strumenti equipollenti), unitamente alle eventuali varianti adottate o approvate;
 - b) gli strumenti urbanistici esecutivi del PRG o delle varianti, comunque denominati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Piani particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani esecutivi convenzionati);
 - c) ogni ulteriore elemento conoscitivo utile alla rappresentazione dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

5. Al fine del recepimento delle previsioni del presente PAI distrettuale alla scala locale, le Regioni stabiliscono gli adempimenti a carico dei Comuni, nonché delle Province, delle Città metropolitane o di altri enti territoriali d'area vasta titolari di atti di pianificazione, ai fini della verifica di compatibilità, intesa quale accertamento tecnico-istruttorio di coerenza degli strumenti urbanistici o dei regolamenti locali con le sopravvenute norme di tutela idraulica del PAI, stabilendone altresì i termini per l'espletamento, ferma restando l'immediata efficacia delle prescrizioni del PAI. Le Regioni assicurano altresì, secondo i rispettivi ordinamenti, il monitoraggio e la verifica dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni del PAI da parte degli enti territorialmente competenti.
6. Rientrano tra gli adempimenti, da svolgere in sede di pianificazione comunale e di attuazione degli strumenti urbanistici e da disciplinare nell'ambito delle disposizioni regionali di cui ai precedenti commi:
 - a) la trasposizione cartografica dei limiti delle fasce di pericolosità e delle zone di rischio idraulico da alluvioni e la definizione della fascia di tutela integrale su cartografia alla scala adottata dai piani regolatori generali o su base catastale, con la precisazione che in caso di problemi di interpretazione derivanti dal tipo di rappresentazione cartografica, dal grado di definizione degli elaborati o da incongruenze tra gli stessi e lo stato dei luoghi, si applicano sempre le condizioni più restrittive, nelle more dell'eventuale definizione cartografica ai sensi dell'art. 22;
 - b) la verifica da parte dei Comuni della compatibilità delle previsioni urbanistiche dei piani vigenti con le criticità da fenomeni idraulici evidenziate negli elaborati del PAI e l'eventuale sviluppo degli strumenti urbanistici e dei regolamenti locali con esemplificativa introduzione di:
 - i) prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti nonché nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica di alluvioni;
 - ii) idonee misure di informazione alla popolazione sul livello di pericolo idraulico da alluvioni cui è soggetta, nonché l'annotazione nel certificato di destinazione urbanistica della classificazione del territorio operata dal Piano medesimo in funzione della pericolosità e del rischio dichiarati;
 - iii) vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza redatti ai sensi di legge dagli enti e dalle autorità competenti in materia di protezione civile;
 - iv) misure in materia di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle presenti Norme;
 - v) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico;
 - c) lo sviluppo degli strumenti della pianificazione di protezione civile comunale o intercomunale, in relazione ai contenuti strettamente correlati all'individuazione, in sovrapposizione con le previsioni urbanistiche, degli ambiti territoriali di pericolosità e delle ipotesi di rischio da recepire negli stessi piani di protezione civile. L'implementazione degli strumenti della pianificazione di protezione civile comunale o

intercomunale comprende anche la definizione delle modalità di gestione e di fruizione di tali ambiti, anche per attività connesse allo svago, al tempo libero e allo sport.

7. La cartografia ufficiale del Piano è quella pubblicata e resa disponibile dall'Autorità di bacino distrettuale attraverso il proprio sistema informativo territoriale (WebGIS) e gli elaborati ufficiali del Piano. Ove disponibili, l'Autorità rende altresì accessibili i relativi dati georeferenziati in formato digitale agli enti territorialmente competenti.
8. Fermo restando quanto previsto dalle misure di salvaguardia vigenti e senza introdurre nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, le Regioni stabiliscono su base territoriale la possibilità di attuazione degli interventi non compresi tra quelli consentiti ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 delle presenti Norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, solo se già coerenti con la pianificazione di bacino previgente, limitatamente ai seguenti casi:
 - a) trasformazioni urbanistico-edilizie previste dallo strumento urbanistico generale senza l'intermediazione di un piano attuativo, nelle aree che si configurano come zone di completamento degli insediamenti esistenti o consolidati;
 - b) interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi.

La compatibilità, rispetto al presente PAI distrettuale, è verificata dalle Regioni sulla base di uno studio condotto secondo l'Allegato 2, da cui deve risultare:

- i) verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, in particolare in termini di sicurezza rispetto alle quote idrauliche;
- ii) assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
- iii) compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- iv) coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

Ai fini di cui al presente comma, sono considerati già coerenti con la pianificazione di bacino previgente gli strumenti urbanistici generali e attuativi per i quali, entro ventiquattro (24) mesi dalla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, siano state concluse le procedure di valutazione di coerenza o compatibilità previste dalla pianificazione di bacino previgente ovvero dalla disciplina regionale applicabile. Decorso tale termine, e fino al completamento della verifica, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 delle presenti Norme secondo la fascia di pericolosità di appartenenza. Per le procedure di verifica non concluse, qualora la Regione, entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, abbia trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale, con atto formale, la comunicazione di avvio della relativa istruttoria, corredata dall'elenco degli strumenti interessati, dallo stato di avanzamento e da un cronoprogramma di chiusura, il regime transitorio può essere mantenuto per un periodo non superiore a ulteriori dodici (12) mesi decorrenti dalla medesima scadenza. Ai fini del presente periodo, la trasmissione ha natura esclusivamente informativa e di coordinamento e non comporta valutazioni di merito da parte dell'Autorità di bacino distrettuale.

9. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 costituiscono criteri generali e di indirizzo per l'attuazione degli adempimenti regionali previsti dall'art. 65, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

PARTE TERZA - Prescrizioni per le fasce di pericolosità e disposizioni per le aree a rischio

Art. 7 - Articolazione delle fasce di pericolosità idraulica da alluvione fluviale e obiettivi di tutela

1. All'interno del Piano sono istituite le seguenti quattro fasce di pericolosità fluviale per la disciplina dell'assetto idraulico:
 - a) Fascia di tutela integrale (TI);
 - b) Fascia a elevata pericolosità (P3);
 - c) Fascia a media pericolosità (P2);
 - d) Fascia a bassa pericolosità (P1).
2. La disciplina delle presenti Norme, articolata per fasce di pericolosità, persegue la riduzione del rischio idraulico agendo, oltre che mediante misure strutturali, anche attraverso la limitazione dell'esposizione e la riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti. Resta fermo che l'ammissibilità degli interventi è disciplinata dalle presenti Norme per fasce e dalle condizioni e procedure ivi previste, nonché dagli eventuali atti di assenso/nulla-osta ai fini idraulici dell'Autorità idraulica competente, ove dovuti.
3. La fascia di tutela integrale (TI) si estende esclusivamente all'interno delle fasce di pericolosità P1, P2 e P3 ed è individuata secondo le seguenti modalità:
 - a) lungo l'alveo dei corsi d'acqua non arginati appartenenti al reticolo idraulico principale di cui all'Allegato 3, la fascia TI è costituita da una fascia di cinquanta metri dal ciglio di sponda, come individuato ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 152/2006; per i corsi d'acqua del reticolo idraulico secondario, la fascia TI è costituita da una fascia di venticinque metri dal ciglio di sponda;
 - b) lungo l'alveo dei canali artificiali e dei corsi d'acqua arginati, la fascia TI è costituita da una fascia di venticinque metri dal piede esterno degli argini classificati ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ove presente.

Ai fini del presente comma, la fascia TI è determinata secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) ed è applicata esclusivamente in relazione ai tratti del reticolo idraulico rappresentati negli elaborati di Piano e, ove pertinenti, ai canali artificiali assoggettati a vincolo idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e ricadenti in ambiti P1-P2-P3 cartografati. La fascia TI non è rappresentata come elaborato cartografico autonomo; la sua individuazione è effettuata nell'ambito del procedimento autorizzativo sulla base dei riferimenti fisici (ciglio di sponda o piede esterno dell'argine, ove presente) e deve essere documentata dal soggetto proponente mediante idonei elaborati planimetrici e metrici, verificati dall'amministrazione precedente e, ove dovuto, dall'Autorità idraulica competente. Per canali e opere di drenaggio artificiali interni a sedimenti infrastrutturali o ad ambiti non ricompresi nel reticolo rappresentato negli elaborati di Piano e non assoggettati a vincolo idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904, si

applica la disciplina vigente di settore, ferma restando la possibilità di aggiornamento cartografico ai sensi dell'art. 22. Per i tratti del reticolo idrografico rappresentati negli elaborati di Piano per i quali non siano ancora state definite le classi di pericolosità P1-P2-P3, si applica il regime transitorio di cui all'art. 15 (aree di attenzione), ferma restando la possibilità di classificazione e aggiornamento cartografico ai sensi dell'art. 22.

Per gli ambiti compresi all'interno della fascia TI, il Piano persegue gli obiettivi di conservare la naturalità dei corsi d'acqua, di incrementare la sicurezza idraulica, di garantire aree di libero accesso per il migliore svolgimento dei servizi di manutenzione idraulica, di polizia idraulica, di servizio di piena e di protezione civile, nonché di conservare la vegetazione autoctona e i servizi ecosistemici da essa forniti, ed in particolare quella utile per consolidare gli argini ed i terreni circostanti. La fascia TI è individuata secondo i criteri del presente articolo; in caso di difformità tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione cartografica, ovvero di incertezza sulla individuazione del ciglio di sponda, del piede arginale o dei riferimenti fisici del corso d'acqua, prevale l'interpretazione più cautelativa, ferma restando la possibilità di aggiornamento ai sensi dell'art. 22.

4. La disciplina d'uso della fascia di tutela integrale di cui all'art. 8 non si applica nelle zone omogenee A e B del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. In tali ambiti restano comunque ferme, oltre alla disciplina delle fasce P3, P2 e P1, le verifiche di compatibilità idraulica eventualmente dovute ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile, nonché le condizioni di sicurezza e le misure di protezione civile previste dalle presenti Norme.
5. La fascia ad elevata pericolosità (P3), rappresentata nella cartografia di Piano, è individuata in relazione all'estensione delle aree ad elevata probabilità di inondazione, correlata ad eventi con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni ($Tr \leq 50$ anni). Per gli ambiti compresi all'interno della fascia P3, il Piano persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo favorendo l'evoluzione naturale.
6. La fascia a media pericolosità (P2), rappresentata nella cartografia di Piano, è individuata in relazione all'estensione delle aree a media probabilità di inondazione, correlata ad eventi con tempo di ritorno maggiore di 50 anni ed inferiore o uguale a 200 anni ($50 \text{ anni} < Tr \leq 200$ anni). Per gli ambiti compresi all'interno della fascia P2, il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
7. La fascia a bassa pericolosità (P1), rappresentata nella cartografia di Piano, è individuata in relazione all'estensione delle aree a bassa probabilità di inondazione, correlata ad eventi con tempo di ritorno maggiore di 200 anni ed inferiore o uguale a 500 anni ($200 \text{ anni} < Tr \leq 500$ anni). Per gli ambiti compresi all'interno della fascia P1, il Piano persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante l'indicazione delle ipotesi di rischio derivanti dal Piano da recepire prioritariamente nella elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza redatti ai sensi di legge dagli enti e dalle autorità competenti in materia di protezione civile.

8. Le fasce di pericolosità P3, P2 e P1, di cui ai commi precedenti, sostituiscono le mappature degli strumenti di pianificazione di bacino previgenti.
9. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, il Piano individua, all'interno delle fasce P3 e P2, specifiche porzioni territoriali denominate "aree marginali", caratterizzate da valori del battente idraulico (H) e della velocità (v) tali che la relativa combinazione ricada nell'ambito 1 del Grafico di cui all'Allegato 2, rispettivamente per il tempo di ritorno di 50 anni (in P3) e di 200 anni (in P2). Il riferimento al Grafico di cui all'Allegato 2 costituisce criterio tecnico vincolato per la definizione e l'aggiornamento delle aree marginali e non costituisce strumento applicativo da utilizzarsi caso per caso in assenza di formale individuazione cartografica. Le aree marginali sono individuate e aggiornate mediante gli aggiornamenti cartografici del Piano, secondo le procedure di cui all'art. 22, comma 5, e sono pubblicate mediante i servizi WebGIS dell'Autorità di bacino distrettuale. Nelle more della prima individuazione cartografica, le aree marginali non si intendono operative ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni delle presenti Norme che ad esse subordinano effetti o regimi differenziati. Per i quadri conoscitivi e cartografici previgenti, l'Autorità di bacino svolge attività tecnico-istruttorie finalizzate alla progressiva definizione delle aree marginali, laddove siano disponibili informazioni idrauliche di dettaglio coerenti con i criteri dell'Allegato 2, ferma restando la formalizzazione della relativa individuazione esclusivamente mediante aggiornamento cartografico ai sensi dell'art. 22, comma 5. Gli eventuali effetti delle aree marginali sulla disciplina degli interventi sono esclusivamente quelli previsti, caso per caso, dalle specifiche disposizioni delle presenti Norme che le richiamano espressamente.
10. Le fasce di tutela integrale e di pericolosità idraulica individuate dal presente Piano costituiscono, ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera f), del d.lgs. n. 152/2006, aree sottoposte a vincolo e a disciplina di piano ai fini della tutela dell'assetto idraulico e della pubblica incolumità. Nell'ambito di tali fasce, gli interventi e le trasformazioni ammessi dalle presenti Norme sono assoggettati, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuti ai sensi della disciplina statale e regionale applicabile, alle valutazioni di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità idraulica territorialmente competente, sulla base degli elaborati e delle verifiche di compatibilità prodotti dal proponente secondo i criteri dell'Allegato 2, anche mediante enti delegati. Restano fermi, per gli interventi di cui alle Sezioni D degli artt. 8, 9, 10 e 11, gli obblighi di asseverazione e di verifica istruttoria da parte dell'ente competente previsti dalle presenti Norme, senza necessità di parere o nulla-osta dell'Autorità idraulica competente, salvo quanto diversamente disposto dal R.D. n. 523/1904 o dalla disciplina regionale applicabile.

Art. 8 - Disciplina della fascia fluviale di tutela integrale (TI)

A) Interventi non consentiti (TI)

1. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale (TI) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) interventi di realizzazione o ampliamento di volumi interrati o seminterrati;

- b) interventi di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001;
- c) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
- d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001;
- e) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali di produzione di energia, impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali, impianti eolici, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti a rischio di incidente rilevante, impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, stazioni di rifornimento carburanti, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera e), del presente articolo; nonché, più in generale, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) a configurazione areale, lineare o puntuale, qualora comportino occupazione stabile di suolo che determini interferenza con le dinamiche di piena, ovvero riduzione apprezzabile della capacità di invaso, ovvero incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, anche per effetto delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili; fatti salvi gli impianti posti in copertura a servizio di edifici e pertinenze, disciplinati dalle specifiche disposizioni del presente articolo;
- f) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali, comunque denominati ai sensi di legge di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.7) del d.P.R. n. 380/2001, e di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti, intese come aree impiantistiche o di gestione rifiuti soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006; sono esclusi i sistemi ordinari di raccolta dei rifiuti urbani e le dotazioni pertinenziali di conferimento/accumulo a servizio degli edifici e delle attività, purché non configurino attività di stoccaggio o deposito ai sensi della normativa di settore. Restano consentite le modifiche funzionali e gli adeguamenti impiantistici interni al sedime esistente che non comportino incremento di superficie occupata o impermeabilizzata, né incremento della capacità di stoccaggio o deposito, né aumento del carico antropico o dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio, e che non determinino interferenza con le dinamiche di piena, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;
- g) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico o privati all'aperto a raso, ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera q) del presente articolo;
- h) interventi che comportino l'incremento delle quote di impermeabilizzazione del suolo, ferma restando l'applicazione dell'art. 16 delle presenti Norme e delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di consumo di suolo e di invarianza idraulica;
- i) nuove attività estrattive di cava o loro ampliamenti;
- l) interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/2001, comprendenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di

qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno, ad eccezione degli interventi che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

- m) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, qualora comportino, di fatto o per destinazione, permanenza notturna di persone, ovvero determinino, per caratteristiche dimensionali, modalità d'uso o dotazioni accessorie, un incremento significativo dell'esposizione di persone e beni in area allagabile;
 - n) interventi di realizzazione e ampliamento di manufatti e strutture funzionali alle aziende agricole e zootecniche, quali, a titolo esemplificativo, silos, depositi e ricoveri per bestiame; restano comunque consentite e disciplinate dalle specifiche disposizioni del presente articolo le serre mobili stagionali e i manufatti pertinenziali sprovvisti di strutture in muratura di cui al comma 7, lettera n).
2. Nella fascia fluviale di tutela integrale (TI) non sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso implicanti incremento del carico urbanistico o del carico antropico, o comunque comportanti aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio.

B) Interventi consentiti previo parere di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente (TI)

3. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale (TI) sono consentiti i seguenti interventi, previo parere dell'Autorità di bacino distrettuale e previa acquisizione, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuta, della valutazione di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità idraulica territorialmente competente, anche mediante enti delegati, e, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, dell'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile:
- a) interventi idraulici sul reticolo idrografico di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione (quali arginature, casse di espansione, riprofilature, briglie, traverse, sbarramenti ed opere idrauliche in generale), finalizzati alla mitigazione del rischio, ivi compresi gli interventi di difesa di elementi esposti, da dimensionare in riferimento all'estensione areale classificata a rischio, nonché gli interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ivi inclusi gli interventi di rinaturazione e di ripristino della continuità morfologica e laterale del corso d'acqua e della pianura alluvionale, che integrino gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, coerentemente con gli indirizzi nazionali in materia di interventi integrati e soluzioni basate sulla natura, ove pertinente;
 - b) interventi per la realizzazione di invasi, serbatoi e opere di accumulo della risorsa idrica anche a carattere temporaneo e vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo con un volume superiore a 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato e comunque con un volume complessivo superiore a 250 metri cubi;

- c) interventi e attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena;
 - d) interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non determinare un incremento delle portate al colmo o dei livelli idrici della piena di riferimento e, ove tecnicamente possibile, da concorrere al miglioramento del regime di piena (es. laminazione e regolazione);
 - e) interventi di nuova costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, purché non altrimenti localizzabili, nonché di ampliamento o ristrutturazione delle stesse;
 - f) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento e nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, nonché relativi manufatti a servizio, nei casi di interferenza dell'opera con la sezione fluviale di deflusso della piena di riferimento o con le opere idrauliche presenti.
4. Le attività di gestione della vegetazione riparia e in alveo, nonché del materiale legnoso e flottante, sono svolte nel rispetto della normativa vigente e delle competenze degli enti preposti, assicurando la compatibilità con le condizioni di sicurezza idraulica e con gli obiettivi di tutela ambientale del presente Piano. Restano in ogni caso consentiti, e costituiscono priorità, gli interventi necessari e urgenti per la rimozione di ostruzioni, il ripristino dell'efficienza idraulica e la tutela della pubblica incolumità, secondo le procedure e gli atti di assenso/nulla-osta eventualmente previsti.
5. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento o di manutenzione straordinaria di quelli esistenti, gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
- i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
 - ii. assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
 - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
- Le condizioni di cui ai punti i), ii), iii) e iv) sono verificate sulla base della valutazione dell'Autorità idraulica competente.
6. In relazione agli interventi di cui al comma 3, l'Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante valutando la compatibilità con le condizioni di assetto idraulico definite dal PAI distrettuale e, nel caso degli interventi di difesa idraulica, in relazione all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

C) Interventi consentiti previo parere della sola Autorità idraulica competente (TI)

7. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale (TI) non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale sui seguenti interventi, i quali sono consentiti previa acquisizione, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuta, della valutazione di compatibilità idraulica resa dall'Autorità idraulica territorialmente competente ovvero, nei casi previsti dalla disciplina regionale applicabile, dall'amministrazione procedente o dall'ente cui la medesima disciplina attribuisce tale funzione, fermo restando che, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, è altresì richiesto l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile:
- a) interventi idraulici di manutenzione ordinaria di corsi d'acqua e canali;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, e di ripristino di edifici crollati o demoliti, a condizione che, nei casi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio sia privo di locali seminterrati e interrati e venga realizzato alle condizioni di cui al comma 8. Sono altresì consentiti ampliamenti volumetrici nella sola componente verticale, fermo restando il rispetto delle restanti prescrizioni della fascia e, in particolare, l'assenza di incremento del carico urbanistico. Per le finalità di cui alla presente lettera, ai soli fini della verifica del rispetto delle condizioni della presente lettera e delle presenti Norme, non si tiene conto delle innovazioni strettamente necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti imposti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, sismica, di miglioramento energetico, di sicurezza e igiene sul lavoro;
 - c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - d) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio, nei casi di non interferenza dell'opera con la sezione fluviale di deflusso della piena di riferimento o con le opere idrauliche presenti;
 - e) impianti privati di trattamento delle acque reflue, depuratori e potabilizzatori imposti da normative igienico-sanitarie, qualora non localizzabili in aree prive di pericolosità, da realizzarsi comunque alle condizioni di cui al comma 9;
 - f) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - g) interventi finalizzati alle occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o comportare pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, fermo restando quanto eventualmente dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della normativa regionale vigente, in particolare qualora le occupazioni interessino il demanio idrico o le pertinenze fluviali;
 - h) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto non comportanti nuovi volumi, eccetto modesti manufatti accessori

a servizio degli stessi, o per la realizzazione di coperture di impianti sportivi esistenti, purché in grado di garantire le condizioni di trasparenza idraulica;

- i) interventi per la realizzazione o ampliamento spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro;
- l) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con esclusione di qualsiasi uso abitativo ancorché non stanziale e della permanenza notturna di persone, purché integralmente rimovibili, non comportanti significativo ostacolo al deflusso, né apprezzabile incremento dell'esposizione di persone e beni, e compatibili con le esigenze di allertamento, sgombero, rimozione e protezione civile, da valutarsi nel parere dell'Autorità idraulica competente; tali opere devono essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta (180) giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Il parere è negativo qualora l'intervento risulti incompatibile con le condizioni di tutela dell'area o con le esigenze di gestione del rischio idraulico;
- m) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, nonché tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, già ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti legittimamente esistenti e previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, nonché già verificate positivamente sotto il profilo della compatibilità idraulica, e i relativi elementi pertinenziali e accessori, purché privi di autonoma rilevanza urbanistico-edilizia e strettamente funzionali alle predette strutture, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, senza possibilità di nuove localizzazioni, ampliamenti o incrementi della capacità insediativa;
- n) installazione di serre mobili stagionali e manufatti pertinenziali, sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- o) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria, purché non comportino significativo ostacolo al deflusso né aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno;
- p) interventi, esclusivamente per aziende agricole e zootecniche esistenti, strettamente indispensabili e non delocalizzabili, limitati ad adeguamenti senza incremento di impronta a terra e senza incremento di volumetria, da realizzarsi preferibilmente su sedimi già occupati/impermeabilizzati, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5;
- q) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico o privati all'aperto a raso, strettamente necessari e funzionalmente connessi a interventi ammessi dalle presenti Norme, ivi inclusi quelli richiesti per il rispetto degli standard urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, purché realizzati con soluzioni permeabili e allagabili e senza riduzione apprezzabile della capacità di invaso

- né significativo incremento della pericolosità e del rischio al contorno, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;
- r) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture stradali comunali;
 - s) interventi di demolizione senza ricostruzione.
8. Nei casi di nuova costruzione, o di interventi consentiti ai sensi del precedente comma 7, lettera b), è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumi seminterrati o interrati e gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
- i. realizzazione del primo piano calpestabile a quota superiore ai livelli idrici attesi, per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, maggiorata di franco di sicurezza stabilito dall'Autorità idraulica competente;
 - ii. gli interventi non devono costituire significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, né determinare significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
 - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
- Le condizioni di cui ai punti i), ii), iii) e iv) sono verificate sulla base della valutazione dell'Autorità idraulica competente.
9. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento o di manutenzione straordinaria di quelli esistenti, gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
- i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
 - ii. assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
 - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
- Le condizioni di cui ai punti i), ii), iii) e iv) sono verificate sulla base della valutazione dell'Autorità idraulica competente.

D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico (TI)

10. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale (TI), per gli interventi di seguito elencati non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale né, ove non diversamente previsto dal R.D. n. 523/1904 o dalla Regione, l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dall'Autorità idraulica competente:
- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione di quelli individuati al comma 7, lettera a) del presente articolo;

- b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione di quelli individuati al comma 3, lettera a) del presente articolo;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001;
- d) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti esclusivamente sulle coperture degli edifici e delle pertinenze fuori terra già esistenti e legittimamente realizzate, senza incremento di sagoma o ingombro, senza scavi, fondazioni o plinti e senza installazioni a terra; restano esclusi dal presente punto le opere connesse e le infrastrutture indispensabili (quali, a titolo esemplificativo, cabine, trasformatori, nuovi tracciati o linee di connessione, viabilità tecnica), che sono disciplinate secondo la loro specifica natura e soggette ai pareri/nulla-osta eventualmente previsti;
- e) cambi di destinazione d'uso senza incremento del carico urbanistico e antropico e senza aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio;
- f) manutenzione ordinaria di infrastrutture a rete, ivi incluse le infrastrutture elettriche, viarie e ferroviarie;
- g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, purché non finalizzate alla realizzazione di nuovi parcheggi o all'ampliamento di parcheggi esistenti, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, a condizione che gli interventi non comportino modifica della morfologia del territorio interessato;
- i) interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- l) interventi per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

I progetti degli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico devono essere corredati da un'asseverazione, da parte di tecnico abilitato e iscritto all'Albo, secondo le specifiche competenze, da acquisire e verificare nell'ambito dell'istruttoria dell'ente competente quando l'intervento sia assoggettato a titolo abilitativo o atto autorizzativo comunque denominato. L'asseverazione, proporzionata alla natura e consistenza dell'intervento, attesta il rispetto delle specifiche condizioni e limitazioni previste per la fascia di appartenenza e, ove pertinenti in relazione alla tipologia di intervento, dei criteri di compatibilità idraulica di cui all'art. 20, comma 2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non assoggettati a titolo edilizio ai sensi della normativa vigente, l'asseverazione non è richiesta, fermo restando l'obbligo di rispettare le presenti Norme.

Art. 9 - Disciplina della fascia a pericolosità elevata (P3)

A) Interventi non consentiti (P3)

1. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a pericolosità elevata (P3) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera b), del presente articolo. Nel caso di interventi ricadenti nelle porzioni della fascia P3 individuate e rappresentate negli elaborati cartografici del Piano quali aree marginali, ai soli fini della disciplina degli interventi si applicano le disposizioni della fascia P2;
 - b) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di volumi interrati o seminterrati;
 - c) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
 - d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione dei casi previsti al comma 7, lettera e), del presente articolo;
 - e) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali di produzione di energia, impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali, impianti eolici, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti a rischio di incidente rilevante, impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera g), del presente articolo; nonché, più in generale, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) a configurazione areale, lineare o puntuale, qualora comportino occupazione stabile di suolo che determini interferenza con le dinamiche di piena, ovvero riduzione apprezzabile della capacità di invaso, ovvero incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, anche per effetto delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili; sono fatti salvi gli impianti posti in copertura a servizio di edifici e pertinenze, disciplinati dalle specifiche disposizioni del presente articolo;
 - f) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali, comunque denominati ai sensi di legge di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.7) del d.P.R. n. 380/2001, e di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti, intese come aree impiantistiche o di gestione rifiuti soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006; sono esclusi i sistemi ordinari di raccolta dei rifiuti urbani e le dotazioni pertinenti di conferimento/accumulo a servizio degli edifici e delle attività, purché non configurino attività di stoccaggio o deposito ai sensi della normativa di settore; restano consentite le modifiche funzionali e gli adeguamenti impiantistici interni al sedime esistente che non comportino incremento di superficie occupata o impermeabilizzata, né incremento della capacità di stoccaggio/deposito, né aumento del carico antropico o dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio, e che non determinino interferenza con le dinamiche di piena, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;

- g) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico o privati all'aperto a raso, ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera v) del presente articolo;
 - h) interventi che comportino l'incremento delle quote di impermeabilizzazione del suolo, ferma restando l'applicazione dell'art. 16 delle presenti Norme e delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di consumo di suolo e di invarianza idraulica;
 - i) nuove attività estrattive di cava; restano disciplinati dalla Sezione B, comma 3, lettera h), gli interventi di modifica o ampliamento di attività estrattive già autorizzate, nei limiti e alle condizioni ivi previste;
 - l) interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/2001, comprendenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno, ad eccezione degli interventi che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - m) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, qualora comportino, di fatto o per destinazione, permanenza notturna di persone, ovvero determinino, per caratteristiche dimensionali, modalità d'uso o dotazioni accessorie, un incremento significativo dell'esposizione di persone e beni in area allagabile.
2. Nella fascia ad elevata pericolosità (P3) non sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso implicanti incremento del carico urbanistico o carico antropico o comunque comportanti aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio.

B) Interventi consentiti previo parere di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente (P3)

3. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a pericolosità elevata (P3) sono consentiti i seguenti interventi, previo parere dell'Autorità di bacino distrettuale e previa acquisizione, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuta, della valutazione di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità idraulica territorialmente competente, anche mediante enti delegati e, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, dell'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile:
- a) interventi idraulici sul reticolo idrografico di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione (quali arginature, casse di espansione, riprofilature, briglie, traverse, sbarramenti ed opere idrauliche in generale), finalizzati alla mitigazione del rischio, ivi compresi gli interventi di difesa di elementi esposti, da dimensionare in riferimento all'estensione areale classificata a rischio, nonché gli interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ivi inclusi gli interventi di rinaturazione e di ripristino della continuità morfologica e laterale del corso d'acqua e della pianura alluvionale, che integrino gli

- obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, coerentemente con gli indirizzi nazionali in materia di interventi integrati e soluzioni basate sulla natura, ove pertinente;
- b) interventi per la realizzazione di invasi, serbatoi e opere di accumulo della risorsa idrica anche a carattere temporaneo, e di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo con un volume superiore a 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato e comunque con un volume complessivo superiore a 250 metri cubi;
 - c) interventi e attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena;
 - d) interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non determinare un incremento delle portate al colmo o dei livelli idrici della piena di riferimento e, ove tecnicamente possibile, da concorrere al miglioramento del regime di piena (es. laminazione e regolazione);
 - e) interventi pubblici, o di interesse pubblico, di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001, purché non altrimenti localizzabili e fermo restando quanto previsto dalla Sezione A del presente articolo in ordine agli interventi non consentiti;
 - f) interventi di nuova costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, purché non altrimenti localizzabili, nonché di ampliamento o ristrutturazione delle stesse;
 - g) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento e nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, nonché relativi manufatti a servizio, nei casi di interferenza dell'opera con la sezione fluviale di deflusso della piena di riferimento o con le opere idrauliche presenti;
 - h) interventi di modifica o ampliamento di attività estrattive di cava già autorizzate alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale idraulico, ivi compresi, ove ne ricorrano i presupposti secondo la disciplina mineraria regionale applicabile, gli stralci esecutivi o le estensioni funzionalmente unitarie ricompresi nel medesimo piano di coltivazione o nel relativo aggiornamento, purché posti in posizione limitrofa o comunque in prossimità del lotto estrattivo esistente, indicativamente entro 500 metri dal relativo confine, e non qualificabili come autonomi nuovi siti estrattivi, da valutare in sede di parere anche in relazione alla continuità funzionale dell'intervento rispetto all'attività estrattiva già autorizzata, a condizione che: (i) non comportino aggravio delle condizioni di pericolosità o rischio; (ii) garantiscano la compatibilità idraulica comprovata da studi idraulici di dettaglio conformi ai criteri di cui all'Allegato 2 per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni; (iii) il piano di coltivazione preveda la ricomposizione morfologica e ambientale del sito e, ove tecnicamente possibile, contribuisca alla mitigazione del rischio idraulico locale. È fatta salva la facoltà delle Regioni di escludere o limitare ulteriormente tali interventi, con propri atti, in ragione di specifiche condizioni territoriali o di pericolosità locale.

4. Nei casi di nuova costruzione, o di interventi consentiti ai sensi del precedente comma 3, lettera e), è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumi seminterrati o interrati e gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - i. realizzazione del primo piano calpestabile a quota superiore ai livelli idrici attesi, per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, maggiorata di franco di sicurezza stabilito dall'Autorità idraulica competente;
 - ii. gli interventi non devono costituire significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, né determinare significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
 - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.Le condizioni di cui ai punti i), ii), iii) e iv) sono verificate sulla base della valutazione dell'Autorità idraulica competente.
5. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento o di manutenzione straordinaria di quelli esistenti, gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
 - ii. assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
 - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.Le condizioni di cui ai punti i), ii), iii) e iv) sono verificate sulla base della valutazione dell'Autorità idraulica competente.
6. In relazione agli interventi di cui al comma 3, l'Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante valutando la compatibilità con le condizioni di assetto idraulico definite dal PAI distrettuale e, nel caso degli interventi di difesa idraulica, in relazione all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

C) Interventi consentiti previo parere della sola Autorità idraulica competente (P3)

7. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a elevata pericolosità (P3) non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale sui seguenti interventi, i quali sono consentiti previa acquisizione, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuta, della valutazione di compatibilità idraulica resa dall'Autorità idraulica territorialmente competente ovvero, nei casi previsti dalla disciplina regionale applicabile, dall'amministrazione precedente o dall'ente cui la medesima disciplina attribuisce tale funzione, fermo restando che, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, è altresì richiesto l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile:
 - a) interventi idraulici di manutenzione ordinaria di corsi d'acqua e canali;

b) i seguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti (generali e, ove presenti, attuativi) e dai relativi titoli convenzionali/attuativi efficaci alla data di adozione delle presenti NTA:

- 1) attrezzature e impianti di interesse generale, all'interno di zone territoriali omogenee tipo F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, costituenti standard urbanistici ai sensi del medesimo decreto;
- 2) completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente edificati all'interno di zone territoriali omogenee tipo A e B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

a condizione che i progetti di trasformazione siano corredati da studi idraulici coerenti con i criteri tecnico-metodologici di cui all'Allegato 2, che i nuovi edifici siano privi di locali seminterrati e interrati e vengano realizzati alle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5;

- c) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, e di ripristino di edifici crollati o demoliti, a condizione che, nei casi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio sia privo di locali seminterrati e interrati e venga realizzato alle condizioni di cui al comma 4. Sono altresì consentiti ampliamenti volumetrici nella sola componente verticale, nonché limitate sporgenze o aggetti nella componente orizzontale, purché realizzati senza incremento della superficie coperta chiusa al piano terra; l'eventuale proiezione in ampliamento al piano terra deve restare priva di chiusure perimetrali e tale da non determinare significativo ostacolo al deflusso, fermo restando il rispetto delle restanti prescrizioni della fascia e, in particolare, l'assenza di incremento del carico urbanistico. Per le finalità di cui alla presente lettera, ai soli fini della verifica del rispetto delle condizioni della presente lettera e delle presenti Norme, non si tiene conto delle innovazioni strettamente necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti imposti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, sismica, di miglioramento energetico, di sicurezza e igiene sul lavoro;
- d) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, solo se previsti dagli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi vigenti alla data di adozione delle presenti NTA a condizione che i progetti di trasformazione siano corredati da studi idraulici coerenti con i criteri tecnico-metodologici di cui all'Allegato 2 ed esclusivamente nei casi di attrezzature e impianti di interesse generale all'interno di zone territoriali omogenee tipo F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- f) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio, nei casi di non interferenza dell'opera con la sezione fluviale di deflusso della piena di riferimento o con le opere idrauliche presenti;

- g) impianti privati di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori imposti da normative igienico-sanitarie, qualora non localizzabili in aree non a pericolosità, da realizzarsi comunque alle condizioni di cui al comma 5;
- h) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- i) realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti limitatamente agli impianti ad uso pubblico non altrimenti localizzabili situati nelle pertinenze di servizio delle strade o ampliamento di stazioni esistenti;
- l) interventi finalizzati alle occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o comportare pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, fermo restando quanto eventualmente dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della normativa regionale vigente, in particolare qualora le occupazioni interessino il demanio idrico o le pertinenze fluviali;
- m) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto non comportanti nuovi volumi, eccetto modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, o per la realizzazione di coperture di impianti sportivi esistenti, purché in grado di garantire le condizioni di trasparenza idraulica;
- n) interventi per la realizzazione o ampliamento di spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro;
- o) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con esclusione di qualsiasi uso abitativo ancorché non stanziale e della permanenza notturna di persone, purché integralmente rimovibili, non comportanti significativo ostacolo al deflusso, né apprezzabile incremento dell'esposizione di persone e beni, e compatibili con le esigenze di allertamento, sgombero, rimozione e protezione civile, da valutarsi nel parere dell'Autorità idraulica competente; tali opere devono essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta (180) giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Il parere è negativo qualora l'intervento, in relazione alla durata, alle caratteristiche dimensionali, alle modalità di utilizzo, ai tempi di rimozione o alle dotazioni accessorie, risulti incompatibile con le condizioni di pericolosità dell'area o con le esigenze di gestione del rischio idraulico;
- p) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, nonché tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, già ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti legittimamente esistenti e previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, nonché già verificate positivamente sotto il profilo della compatibilità idraulica, e i relativi elementi pertinenziali e accessori, purché privi di autonoma rilevanza urbanistico-edilizia e strettamente funzionali alle predette strutture, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative

regionali di settore ove esistenti, senza possibilità di nuove localizzazioni, ampliamenti o incrementi della capacità insediativa;

- q) installazione di serre mobili stagionali e manufatti pertinenziali, sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- r) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria, purché non comportino significativo ostacolo al deflusso né aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno;
- s) realizzazione e ampliamento di manufatti funzionali alle aziende agricole e zootecniche esistenti (a titolo esemplificativo: silos, depositi, ricoveri per bestiame, serre), a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;
- t) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture stradali comunali;
- u) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di manufatti edilizi strettamente funzionali alla balneazione, agli stabilimenti balneari o alla fruizione turistico-ricreativa del litorale, purché non altrimenti localizzabili in coerenza con gli strumenti di pianificazione degli arenili e con gli altri strumenti di settore vigenti, privi di locali interrati o seminterrati, di ridotta consistenza plano-volumetrica, coerenti con la pianificazione demaniale e paesaggistica vigente e a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;
- v) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico o privati all'aperto a raso, strettamente necessari e funzionalmente connessi a interventi ammessi dalle presenti Norme, ivi inclusi quelli richiesti per il rispetto degli standard urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, purché realizzati con soluzioni permeabili e allagabili e senza riduzione apprezzabile della capacità di invaso né significativo incremento della pericolosità e del rischio al contorno, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente.

D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico (P3)

8. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a pericolosità elevata (P3), per gli interventi di seguito elencati non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale né, ove non diversamente previsto dal R.D. n. 523/1904 o dalla Regione, l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dall'Autorità idraulica competente:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione di quelli individuati al comma 7, lettera a) del presente articolo;
 - b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione di quelli individuati al comma 3, lettera a) del presente articolo;

- c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001;
- d) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti esclusivamente sulle coperture degli edifici e delle pertinenze fuori terra già esistenti e legittimamente realizzate, senza incremento di sagoma o ingombro, senza scavi, fondazioni o plinti e senza installazioni a terra; restano esclusi dal presente punto le opere connesse e le infrastrutture indispensabili (quali, a titolo esemplificativo, cabine, trasformatori, nuovi tracciati o linee di connessione, viabilità tecnica), che sono disciplinate secondo la loro specifica natura e soggette ai pareri/nulla-osta eventualmente previsti;
- f) cambi di destinazione d'uso senza incremento del carico urbanistico e antropico e senza aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio;
- g) manutenzione ordinaria di infrastrutture a rete, ivi incluse le infrastrutture elettriche, viarie e ferroviarie;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, purché non finalizzate alla realizzazione di nuovi parcheggi o all'ampliamento di parcheggi esistenti, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, a condizione che gli interventi non comportino modifica della morfologia del territorio interessato;
- l) interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- m) interventi per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

I progetti degli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico devono essere corredati da un'asseverazione, da parte di tecnico abilitato e iscritto all'Albo, secondo le specifiche competenze, da acquisire e verificare nell'ambito dell'istruttoria dell'ente competente quando l'intervento sia assoggettato a titolo abilitativo o atto autorizzativo comunque denominato. L'asseverazione, proporzionata alla natura e consistenza dell'intervento, attesta il rispetto delle specifiche condizioni e limitazioni previste per la fascia di appartenenza e, ove pertinenti in relazione alla tipologia di intervento, dei criteri di compatibilità idraulica di cui all'art. 20, comma 2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non assoggettati a titolo edilizio ai sensi della normativa vigente, l'asseverazione non è richiesta, fermo restando l'obbligo di rispettare le presenti Norme.

Art. 10 - Disciplina della fascia a media pericolosità (P2)

A) Interventi non consentiti (P2)

1. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità (P2) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettere b) e c), del presente articolo;
 - b) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di volumi interrati o seminterrati;
 - c) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
 - d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione dei casi previsti al comma 7, lettera e) del presente articolo;
 - e) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali di produzione di energia, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti a rischio incidente rilevante, impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera g), del presente articolo;
 - f) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti eolici e di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali ad esclusione di quelli di cui al comma 3, lettera h) del presente articolo; nonché, più in generale, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) a configurazione areale, lineare o puntuale, qualora comportino occupazione stabile di suolo che determini interferenza con le dinamiche di piena, ovvero riduzione apprezzabile della capacità di invaso, ovvero incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, anche per effetto delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili; sono fatti salvi gli impianti posti in copertura a servizio di edifici e pertinenze, disciplinati dalle specifiche disposizioni del presente articolo;
 - g) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali, comunque denominati ai sensi di legge di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.7) del d.P.R. n. 380/2001, e di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti, intese come aree impiantistiche o di gestione rifiuti soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006; sono esclusi i sistemi ordinari di raccolta dei rifiuti urbani e le dotazioni pertinenziali di conferimento/accumulo a servizio degli edifici e delle attività, purché non configurino attività di stoccaggio o deposito ai sensi della normativa di settore. Restano consentite le modifiche funzionali e gli adeguamenti impiantistici interni al sedime esistente che non comportino incremento di superficie occupata o impermeabilizzata, né incremento della capacità di stoccaggio o deposito, né aumento del carico antropico o dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio, e che non determinino interferenza con le dinamiche di piena, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;

- h) interventi che comportino l'incremento delle quote di impermeabilizzazione del suolo, ferma restando l'applicazione dell'art. 16 delle presenti Norme e delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di consumo di suolo e di invarianza idraulica;
 - i) interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/2001, comprendenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno, ad eccezione degli interventi che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - l) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, qualora comportino, di fatto o per destinazione, permanenza notturna di persone, ovvero determinino, per caratteristiche dimensionali, modalità d'uso o dotazioni accessorie, un incremento significativo dell'esposizione di persone e beni in area allagabile;
 - m) nuove attività estrattive di cava; restano disciplinati dalla Sezione B, comma 3, lettera i), gli interventi di modifica o ampliamento di attività estrattive già autorizzate, nei limiti e alle condizioni ivi previste.
2. Nella fascia a media pericolosità (P2) non sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso implicanti incremento del carico urbanistico o carico antropico o comunque comportanti aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio.

B) Interventi consentiti previo parere di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente (P2)

3. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità (P2) sono consentiti i seguenti interventi, previo parere dell'Autorità di bacino distrettuale e previa acquisizione, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuta, della valutazione di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità idraulica territorialmente competente, anche mediante enti delegati, e, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, dell'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile:
- a) interventi idraulici sul reticolo idrografico di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione (quali arginature, casse di espansione, riprofilature, briglie, traverse, sbarramenti ed opere idrauliche in generale), finalizzati alla mitigazione del rischio, ivi compresi gli interventi di difesa di elementi esposti, da dimensionare in riferimento all'estensione areale classificata a rischio, nonché gli interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ivi inclusi gli interventi di rinaturazione e di ripristino della continuità morfologica e laterale del corso d'acqua e della pianura alluvionale, che integrino gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, coerentemente con gli indirizzi nazionali in materia di interventi integrati e soluzioni basate sulla natura, ove pertinente;
 - b) interventi per la realizzazione di invasi, serbatoi e opere di accumulo della risorsa idrica anche a carattere temporaneo, e di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso

- agricolo con un volume superiore a 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato e comunque con un volume complessivo superiore a 250 metri cubi;
- c) interventi e attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena;
 - d) interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non determinare un incremento delle portate al colmo o dei livelli idrici della piena di riferimento e, ove tecnicamente possibile, da concorrere al miglioramento del regime di piena (es. laminazione e regolazione);
 - e) interventi pubblici, o di interesse pubblico, di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001, purché non altrimenti localizzabili e fermo restando quanto previsto dalla Sezione A del presente articolo in ordine agli interventi non consentiti;
 - f) interventi di nuova costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, purché non altrimenti localizzabili, nonché di ampliamento o ristrutturazione delle stesse;
 - g) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento e nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio, nei casi di interferenza dell'opera con la sezione fluviale di deflusso della piena di riferimento o con le opere idrauliche presenti;
 - h) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti eolici e di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali, esclusivamente nelle porzioni della fascia P2 individuate e rappresentate negli elaborati cartografici del Piano quali aree marginali di cui all'art. 7, comma 9, a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno o riduzione significativa della capacità di invaso;
 - i) interventi di modifica o ampliamento di attività estrattive di cava già autorizzate alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale idraulico, ivi compresi, ove ne ricorrano i presupposti secondo la disciplina mineraria regionale applicabile, gli stralci esecutivi o le estensioni funzionalmente unitarie ricompresi nel medesimo piano di coltivazione o nel relativo aggiornamento, purché posti in posizione limitrofa o comunque in prossimità del lotto estrattivo esistente, indicativamente entro 500 metri dal relativo confine, e non qualificabili come autonomi nuovi siti estrattivi, da valutare in sede di parere anche in relazione alla continuità funzionale dell'intervento rispetto all'attività estrattiva già autorizzata, a condizione che: (i) non comportino aggravio delle condizioni di pericolosità o rischio; (ii) garantiscano la compatibilità idraulica comprovata da studi idraulici di dettaglio conformi ai criteri di cui all'Allegato 2 per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni; (iii) il piano di coltivazione preveda la ricomposizione morfologica e ambientale del sito e, ove tecnicamente possibile, contribuisca alla mitigazione del rischio idraulico locale. È fatta salva la facoltà delle Regioni di escludere o limitare ulteriormente tali interventi, con propri atti, in ragione di specifiche condizioni territoriali o di pericolosità locale.

4. Nei casi di nuova costruzione di manufatti edilizi, o di interventi consentiti ai sensi del precedente comma 3, lettera e), è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumi seminterrati o interrati e gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
- i. realizzazione del primo piano calpestabile a quota superiore ai livelli idrici attesi, per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, maggiorata di franco di sicurezza stabilito dall'Autorità idraulica competente;
 - ii. gli interventi non devono costituire significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, né determinare significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
 - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

Le condizioni di cui ai punti i), ii), iii) e iv) sono verificate sulla base della valutazione dell'Autorità idraulica competente.

5. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento o di manutenzione straordinaria di quelli esistenti, gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
- i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
 - ii. assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
 - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

Le condizioni di cui ai punti i), ii), iii) e iv) sono verificate sulla base della valutazione dell'Autorità idraulica competente.

6. In relazione agli interventi di cui al comma 3, l'Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante valutando la compatibilità con le condizioni di assetto idraulico definite dal PAI distrettuale e, nel caso degli interventi di difesa idraulica, in relazione all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

C) Interventi consentiti previo parere della sola Autorità idraulica competente (P2)

7. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità (P2) non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale sui seguenti interventi, i quali sono consentiti previa acquisizione, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuta, della valutazione di compatibilità idraulica resa dall'Autorità idraulica territorialmente competente ovvero, nei casi previsti dalla disciplina regionale applicabile, dall'amministrazione precedente o dall'ente cui la medesima disciplina attribuisce tale funzione, fermo restando che, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, è altresì richiesto l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile:
- a) interventi idraulici di manutenzione ordinaria di corsi d'acqua e canali;

b) i seguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti (generali e, ove presenti, attuativi) e dai relativi titoli convenzionali/attuativi efficaci alla data di adozione delle presenti NTA:

- 1) attrezzature e impianti di interesse generale all'interno di zone territoriali omogenee tipo F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, costituenti standard urbanistici ai sensi del medesimo decreto;
- 2) completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente edificati all'interno di zone territoriali omogenee tipo A, B e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

a condizione che i progetti di trasformazione siano corredati da studi idraulici coerenti con i criteri tecnico-metodologici di cui all'Allegato 2, che i nuovi edifici siano privi di locali seminterrati e interrati e vengano realizzati alle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5;

c) interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001, ricadenti, nei limiti e alle condizioni risultanti dagli elaborati cartografici del Piano, nelle aree marginali di cui all'art. 7, comma 9, ferma restando la facoltà dell'Autorità idraulica competente di esprimere motivato diniego ovvero di prescrivere condizioni e misure di sicurezza idraulica in relazione alle specifiche condizioni locali;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, e di ripristino di edifici crollati o demoliti, a condizione che, nei casi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio sia privo di locali seminterrati e interrati e venga realizzato alle condizioni di cui al comma 4. Limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti già dotati di locali seminterrati o interrati legittimamente assentiti, qualora l'intervento sia finalizzato al miglioramento o all'adeguamento sismico dell'edificio, è tuttavia consentito, in deroga al divieto di cui al comma 1, lettera b), il mantenimento o il ripristino dei predetti locali, senza incremento della relativa consistenza planivolumetrica rispetto allo stato legittimo preesistente, purché con destinazione d'uso non abitativa e non commerciale, privi di permanenza continuativa di persone e corredati da contestuali soluzioni di protezione idraulica atte a garantire l'assenza di allagamenti, nonché senza incremento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio rispetto allo stato legittimo preesistente. Sono altresì consentiti ampliamenti volumetrici nella sola componente verticale, nonché limitate sporgenze o aggetti nella componente orizzontale, purché realizzati senza incremento della superficie coperta chiusa al piano terra; l'eventuale proiezione in ampliamento al piano terra deve restare priva di chiusure perimetrali e tale da non determinare significativo ostacolo al deflusso, fermo restando il rispetto delle restanti prescrizioni della fascia.

Ai soli fini della presente lettera, nell'ambito di interventi di demolizione e ricostruzione, l'incremento del carico urbanistico non assume carattere ostativo entro il limite massimo del 15 per cento rispetto allo stato legittimo preesistente, purché l'intervento avvenga con mantenimento della destinazione d'uso esistente e purché, nell'ambito del procedimento di competenza, la valutazione di compatibilità idraulica accerti che

l'intervento non determina un aggravio apprezzabile dell'esposizione al rischio né delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità, fermo restando che, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, è altresì richiesto l'atto di assenso o nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile.

Per le finalità di cui alla presente lettera, ai soli fini della verifica del rispetto delle condizioni della presente lettera e delle presenti Norme, non si tiene conto delle innovazioni strettamente necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti imposti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, sismica, di miglioramento energetico, di sicurezza e igiene sul lavoro;

- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, solo se previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti (generalisti e, ove presenti, attuativi) e dai relativi titoli convenzionali/attuativi efficaci alla data di adozione delle presenti NTA, a condizione che i progetti di trasformazione siano corredati da studi idraulici coerenti con i criteri tecnico-metodologici di cui all'Allegato 2 ed esclusivamente nei casi di completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente edificati all'interno di zone territoriali omogenee tipo A, B e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché attrezzature e impianti di interesse generale all'interno di zone territoriali omogenee tipo F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- f) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio, nei casi di non interferenza dell'opera con la sezione fluviale di deflusso della piena di riferimento o con le opere idrauliche presenti;
- g) impianti privati di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori imposti da normative igienico-sanitarie e non localizzabili in aree non a pericolosità da realizzarsi comunque alle condizioni di cui al comma 5;
- h) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- i) realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti limitatamente agli impianti ad uso pubblico non altrimenti localizzabili situati nelle pertinenze di servizio delle strade o ampliamento di stazioni esistenti;
- l) interventi finalizzati alle occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o comportare pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, fermo restando quanto eventualmente dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della normativa regionale vigente, in particolare qualora le occupazioni interessino il demanio idrico o le pertinenze fluviali;
- m) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici, ad uso pubblico o privati all'aperto a raso, a condizione che gli interventi non comportino modifica della morfologia del territorio interessato, non determinino riduzione apprezzabile della capacità di invaso, siano realizzati con soluzioni permeabili e allagabili tali da non costituire ostacolo significativo al deflusso e da non incrementare in modo significativo pericolosità e rischio al contorno, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica

competente. Gli interventi devono inoltre prevedere misure gestionali di riduzione del rischio per persone e veicoli, comprensive almeno di: (i) segnaletica permanente sul rischio di allagamento e sulle modalità di uso in condizioni di allerta; (ii) dispositivi o procedure per l'interdizione dell'area e lo sgombero dei veicoli in caso di allertamento o condizioni idrometeorologiche avverse, coerenti con gli strumenti di pianificazione di protezione civile vigenti, ove esistenti, e con le eventuali prescrizioni dell'Autorità idraulica competente e dell'amministrazione comunale;

- n) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto non comportanti nuovi volumi, eccetto modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, o per la realizzazione di coperture di impianti sportivi esistenti, purché in grado di garantire le condizioni di trasparenza idraulica;
- o) interventi per la realizzazione o ampliamento degli spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro;
- p) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con esclusione di qualsiasi uso abitativo ancorché non stanziale e della permanenza notturna di persone, purché integralmente rimovibili, non comportanti significativo ostacolo al deflusso, né apprezzabile incremento dell'esposizione di persone e beni, e compatibili con le esigenze di allertamento, sgombero, rimozione e protezione civile, da valutarsi nel parere dell'Autorità idraulica competente; tali opere devono essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta (180) giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Il parere è negativo qualora l'intervento, in relazione alla durata, alle caratteristiche dimensionali, alle modalità di utilizzo, ai tempi di rimozione o alle dotazioni accessorie, risulti incompatibile con le condizioni di pericolosità dell'area o con le esigenze di gestione del rischio idraulico;
- q) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, nonché tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, già ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti legittimamente esistenti e previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, nonché già verificate positivamente sotto il profilo della compatibilità idraulica, e i relativi elementi pertinenziali e accessori, purché privi di autonoma rilevanza urbanistico-edilizia e strettamente funzionali alle predette strutture, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, senza possibilità di nuove localizzazioni, ampliamenti o incrementi della capacità insediativa;
- r) installazione di serre mobili stagionali e manufatti pertinenziali, sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

- s) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria, purché non comportino significativo ostacolo al deflusso né aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno;
- t) realizzazione e ampliamento di manufatti funzionali alle aziende agricole e zootecniche esistenti (a titolo esemplificativo: silos, depositi, ricoveri per bestiame, serre), a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;
- u) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture stradali comunali;
- v) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di manufatti edilizi strettamente funzionali alla balneazione, agli stabilimenti balneari o alla fruizione turistico-ricreativa del litorale, purché non altrimenti localizzabili in coerenza con gli strumenti di pianificazione degli arenili e con gli altri strumenti di settore vigenti, privi di locali interrati o seminterrati, di ridotta consistenza plano-volumetrica, coerenti con la pianificazione demaniale e paesaggistica vigente e a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente.

D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico (P2)

8. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità (P2), per gli interventi di seguito elencati non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale né, ove non diversamente previsto dal R.D. n. 523/1904 o dalla Regione, l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dall'Autorità idraulica competente:
- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione di quelli individuati al comma 7, lettera a) del presente articolo;
 - b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione di quelli individuati al comma 3, lettera a) del presente articolo;
 - c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001;
 - d) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - e) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti esclusivamente sulle coperture degli edifici e delle pertinenze fuori terra già esistenti e legittimamente realizzate, senza incremento di sagoma o ingombro, senza scavi, fondazioni o plinti e senza installazioni a terra; restano esclusi dal presente punto le opere connesse e le infrastrutture indispensabili (quali, a titolo esemplificativo, cabine, trasformatori, nuovi tracciati o linee di connessione, viabilità tecnica), che sono disciplinate secondo la loro specifica natura e soggette ai pareri/nulla-osta eventualmente previsti;

- f) cambi di destinazione d'uso senza incremento del carico urbanistico e antropico e senza aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio;
- g) manutenzione ordinaria di infrastrutture a rete, ivi incluse le infrastrutture elettriche, viarie e ferroviarie;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, purché non finalizzate alla realizzazione di nuovi parcheggi o all'ampliamento di parcheggi esistenti, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, a condizione che gli interventi non comportino modifica della morfologia del territorio interessato;
- l) interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- m) interventi per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;
- n) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

I progetti degli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico devono essere corredati da un'asseverazione, da parte di tecnico abilitato e iscritto all'Albo, secondo le specifiche competenze, da acquisire e verificare nell'ambito dell'istruttoria dell'ente competente quando l'intervento sia assoggettato a titolo abilitativo o atto autorizzativo comunque denominato. L'asseverazione, proporzionata alla natura e consistenza dell'intervento, attesta il rispetto delle specifiche condizioni e limitazioni previste per la fascia di appartenenza e, ove pertinenti in relazione alla tipologia di intervento, dei criteri di compatibilità idraulica di cui all'art. 20, comma 2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non assoggettati a titolo edilizio ai sensi della normativa vigente, l'asseverazione non è richiesta, fermo restando l'obbligo di rispettare le presenti Norme.

Art. 11 - Disciplina della fascia a bassa pericolosità (P1)

A) Interventi non consentiti (P1)

1. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a bassa pericolosità (P1) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e di impianti a rischio di incidente rilevante;
 - b) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti comunque denominati ai sensi di legge, intese come

aree impiantistiche o di gestione rifiuti soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006; sono esclusi i sistemi ordinari di raccolta dei rifiuti urbani e le dotazioni pertinenziali di conferimento/accumulo a servizio degli edifici e delle attività, purché non configurino attività di stoccaggio o deposito ai sensi della normativa di settore;

- c) interventi per la realizzazione o ampliamento di volumi interrati o seminterrati, salvo quanto previsto dal comma 6, lettere q) e bb), e comunque con destinazione d'uso non abitativo e non commerciale.

B) Interventi consentiti previo parere di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente (P1)

2. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a bassa pericolosità (P1) sono consentiti i seguenti interventi, previo parere dell'Autorità di bacino distrettuale e previa acquisizione, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuta, della valutazione di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità idraulica territorialmente competente, anche mediante enti delegati, e, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, dell'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile:

- a) interventi idraulici sul reticolo idrografico di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione (quali arginature, casse di espansione, riprofilature, briglie, traverse, sbarramenti ed opere idrauliche in generale), finalizzati alla mitigazione del rischio, ivi compresi gli interventi di difesa di elementi esposti, da dimensionare in riferimento all'estensione areale classificata a rischio, nonché gli interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ivi inclusi gli interventi di rinaturazione e di ripristino della continuità morfologica e laterale del corso d'acqua e della pianura alluvionale, che integrino gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, coerentemente con gli indirizzi nazionali in materia di interventi integrati e soluzioni basate sulla natura, ove pertinente;
- b) interventi per la realizzazione di invasi, serbatoi e opere di accumulo della risorsa idrica anche a carattere temporaneo, e di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo con un volume superiore a 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato e comunque con un volume complessivo superiore a 250 metri cubi;
- c) interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non determinare un incremento delle portate al colmo o dei livelli idrici della piena di riferimento e, ove tecnicamente possibile, da concorrere al miglioramento del regime di piena (es. laminazione e regolazione);
- d) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti eolici e di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali, a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Nei casi di nuova costruzione di manufatti edilizi, o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumi seminterrati o interrati e gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- i. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - ii. assenza di significativo incremento delle condizioni di pericolosità, anche al contorno, con riferimento allo scenario di piena con tempo di ritorno pari a 500 anni, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;
 - iii. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
4. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento o di manutenzione straordinaria di quelli esistenti, gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
- i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 500 anni finalizzata al non significativo incremento delle condizioni di pericolosità e alla programmazione delle misure di protezione civile;
 - ii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
 - iii. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
5. In relazione agli interventi di cui al comma 2, l'Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante valutando la compatibilità con le condizioni di assetto idraulico definite dal PAI distrettuale e, nel caso degli interventi di difesa idraulica, in relazione all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

C) Interventi consentiti previo parere della sola Autorità idraulica competente (P1)

6. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a bassa pericolosità (P1) non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale sui seguenti interventi, i quali sono consentiti previa acquisizione, nei soli casi previsti dalle presenti Norme o ove dovuta, della valutazione di compatibilità idraulica resa dall'Autorità idraulica territorialmente competente ovvero, nei casi previsti dalla disciplina regionale applicabile, dall'amministrazione procedente o dall'ente cui la medesima disciplina attribuisce tale funzione, fermo restando che, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico, è altresì richiesto l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile:
- a) interventi idraulici di manutenzione ordinaria di corsi d'acqua e canali;
 - b) interventi e attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena;
 - c) interventi pubblici o di interesse pubblico di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001;
 - d) interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001;
 - e) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;

- f) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 380/2001;
- g) interventi di nuova costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, purché non altrimenti localizzabili, nonché di ampliamento o ristrutturazione delle stesse;
- h) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento e nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio;
- i) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- l) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di stazioni di rifornimento carburanti;
- m) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto non comportanti nuovi volumi, eccetto modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, o per la realizzazione di coperture di impianti sportivi esistenti, purché in grado di garantire le condizioni di trasparenza idraulica;
- n) nuove attività estrattive di cava o loro ampliamenti;
- o) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, nonché tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, già ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti legittimamente esistenti e previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, nonché già verificate positivamente sotto il profilo della compatibilità idraulica, e i relativi elementi pertinenziali e accessori, purché privi di autonoma rilevanza urbanistico-edilizia e strettamente funzionali alle predette strutture, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, senza possibilità di nuove localizzazioni, ampliamenti o incrementi della capacità insediativa;
- p) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria, purché non comportino significativo ostacolo al deflusso né aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno;
- q) realizzazione o ampliamento di volumi interrati o seminterrati con destinazione d'uso non abitativo e non commerciale che prevedano contestuali soluzioni di protezione idraulica atte a garantire l'assenza di allagamenti;
- r) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali di produzione di energia, impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori, a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, secondo la valutazione

dell'Autorità idraulica competente, e nel rispetto degli strumenti della pianificazione di protezione civile;

- s) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali, comunque denominati ai sensi di legge di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.7) del d.P.R. n. 380/2001, a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente, e nel rispetto degli strumenti della pianificazione di protezione civile;
- t) realizzazione e ampliamento di manufatti funzionali alle aziende agricole e zootecniche esistenti (a titolo esemplificativo: silos, depositi, ricoveri per bestiame, serre), a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;
- u) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture stradali comunali;
- v) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di manufatti edilizi strettamente funzionali alla balneazione, agli stabilimenti balneari o alla fruizione turistico-ricreativa del litorale, purché non altrimenti localizzabili in coerenza con gli strumenti di pianificazione degli arenili e con gli altri strumenti di settore vigenti, privi di locali interrati o seminterrati, di ridotta consistenza plano-volumetrica, coerenti con la pianificazione demaniale e paesaggistica vigente e a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso, né incremento significativo delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno, né riduzione apprezzabile della capacità di invaso, secondo la valutazione dell'Autorità idraulica competente;
- z) cambi di destinazione d'uso, anche senza intervento edilizio, che comportino l'insediamento di funzioni caratterizzate da elevata vulnerabilità degli occupanti in ragione delle loro condizioni fisiche, cognitive o motorie ovvero della loro ridotta capacità di autosalvataggio in caso di evento alluvionale, quali a titolo esemplificativo: strutture sanitarie e ospedaliere; strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali; strutture educative per la prima infanzia; istituti scolastici di ogni ordine e grado; strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, per persone con disabilità e per soggetti in condizioni di fragilità sociale. Il cambio d'uso è soggetto a valutazione di compatibilità da parte dell'Autorità idraulica competente, con verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione di protezione civile vigenti e, in particolare, con i piani di emergenza comunali e i sistemi di allertamento. La valutazione tiene conto della capacità di evacuazione degli occupanti, della disponibilità di percorsi e aree di raccolta sicuri e della compatibilità con i tempi di allertamento previsti dal sistema di protezione civile per lo scenario alluvionale con tempo di ritorno pari a 500 anni;
- aa) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, che comportino permanenza notturna di persone, purché integralmente rimovibili, non comportanti significativo ostacolo al deflusso, né apprezzabile

incremento dell'esposizione di persone e beni, e compatibili con le esigenze di allertamento, sgombero, rimozione e protezione civile, da valutarsi nel parere dell'Autorità idraulica competente. Il parere è negativo qualora l'intervento risulti incompatibile con le condizioni di pericolosità dell'area, con i tempi di allertamento previsti per lo scenario con tempo di ritorno pari a 500 anni, ovvero con le esigenze di gestione del rischio idraulico e di protezione civile. Tali opere devono essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta (180) giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

- bb) nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, realizzazione di volumi interrati o seminterrati con destinazione d'uso non abitativa e non commerciale, purché privi di permanenza continuativa di persone, corredati da contestuali soluzioni di protezione idraulica atte a garantire l'assenza di allagamenti e realizzati nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.

D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico (P1)

- 7. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a bassa pericolosità (P1), per gli interventi di seguito elencati non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale né, ove non diversamente previsto dal R.D. n. 523/1904 o dalla Regione, l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dall'Autorità idraulica competente:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione di quelli individuati al comma 6, lettera a) del presente articolo;
 - b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione di quelli individuati al comma 2, lettera a) del presente articolo;
 - c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001;
 - d) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001, e di ripristino di edifici crollati o demoliti, a condizione che, nei casi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio sia privo di locali seminterrati e interrati e venga realizzato alle condizioni di cui al comma 3. Sono altresì consentiti ampliamenti volumetrici nella sola componente verticale, nonché limitate sporgenze o aggetti nella componente orizzontale, purché realizzati senza incremento della superficie coperta chiusa al piano terra; l'eventuale proiezione in ampliamento al piano terra deve restare priva di chiusure perimetrali e tale da non determinare significativo ostacolo al deflusso. Per le finalità di cui alla presente lettera, ai soli fini della verifica del rispetto delle condizioni della presente lettera e delle presenti Norme, non si tiene conto delle innovazioni strettamente necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti imposti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, sismica, di miglioramento energetico, di sicurezza e igiene sul lavoro;
 - e) interventi di demolizione senza ricostruzione;

- f) cambi di destinazione d'uso senza incremento del carico urbanistico o antropico e senza aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio;
- g) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti sugli edifici ovvero sulle coperture di pertinenze fuori terra già esistenti e legittimamente realizzate, senza incremento di sagoma o ingombro, senza scavi, fondazioni o plinti e senza installazioni a terra; restano esclusi dal presente punto le opere connesse e le infrastrutture indispensabili (quali, a titolo esemplificativo, cabine, trasformatori, nuovi tracciati/linee di connessione, viabilità tecnica), che sono disciplinate secondo la loro specifica natura e soggette ai pareri/nulla-osta eventualmente previsti;
- h) manutenzione ordinaria di infrastrutture a rete, ivi incluse le infrastrutture elettriche, viarie e ferroviarie;
- i) interventi finalizzati alle occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o comportare pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, fermo restando quanto eventualmente dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della normativa regionale vigente, in particolare qualora le occupazioni interessino il demanio idrico o le pertinenze fluviali;
- l) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- m) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico o privati all'aperto a raso, purché non comportino riduzione apprezzabile della capacità di invaso né ostacolo significativo al deflusso e siano preferibilmente realizzati con soluzioni permeabili o allagabili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione di protezione civile;
- n) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- o) interventi per la realizzazione o ampliamento spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro;
- p) interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- q) interventi per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;
- r) installazione di serre mobili stagionali e manufatti pertinenziali, sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- s) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- t) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con esclusione di qualsiasi uso abitativo ancorché non stanziale e della permanenza notturna di persone, purché integralmente rimovibili, non comportanti significativo ostacolo al deflusso, né apprezzabile incremento dell'esposizione di persone e beni, e

compatibili con le esigenze di allertamento, sgombero, rimozione e protezione civile; tali opere devono essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta (180) giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

- u) cambi di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico o antropico o aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio, ad eccezione dei casi di cui al comma 6, lettera z), del presente articolo.

I progetti degli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico devono essere corredati da un'asseverazione, da parte di tecnico abilitato e iscritto all'Albo, secondo le specifiche competenze, da acquisire e verificare nell'ambito dell'istruttoria dell'ente competente quando l'intervento sia assoggettato a titolo abilitativo o atto autorizzativo comunque denominato. L'asseverazione, proporzionata alla natura e consistenza dell'intervento, attesta il rispetto delle specifiche condizioni e limitazioni previste per la fascia di appartenenza e, ove pertinenti in relazione alla tipologia di intervento, dei criteri di compatibilità idraulica di cui all'art. 20, comma 2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non assoggettati a titolo edilizio ai sensi della normativa vigente, l'asseverazione non è richiesta, fermo restando l'obbligo di rispettare le presenti Norme.

Art. 12 - Disposizioni per le aree a rischio idraulico

1. All'interno delle aree di pericolosità idraulica di alluvioni fluviali e delle aree di bonifica di attenzione di cui al presente Piano, l'Autorità di bacino individua, in funzione della presenza di beni esposti ed in conformità con il d.lgs. n. 49/2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE, le aree a rischio idraulico caratterizzate dalle seguenti classi a gravosità crescente:
 - a) rischio moderato R1;
 - b) rischio medio R2;
 - c) rischio elevato R3;
 - d) rischio molto elevato R4.
2. Gli ambiti di rischio idraulico sono impiegati allo scopo di individuare tipologie ed ordini di priorità per gli interventi di mitigazione del rischio, nonché allo scopo di segnalare zone di interesse per i piani di protezione civile.
3. Nei contesti limitrofi ai corsi d'acqua possono essere individuate aree caratterizzate da pericolosità e rischio residui, inerenti a fenomeni e meccanismi di esondazione ulteriori rispetto a quelli di sormonto di argini e sponde. Tali situazioni riguardano, a titolo di esempio: cedimenti delle strutture di contenimento, vulnerabilità arginale, ostruzioni per trasporto solido flottante, dinamica d'alveo, eventi alluvionali occorsi in passato.
4. I contesti di cui al comma 3 sono cartografati nelle mappe "Fasce di pericolosità da alluvione fluviale" come "Aree a pericolosità e rischio residui" e sono sottoposti, in via cautelativa, alla disciplina e alle misure di tutela di cui all'art. 11 (livello di pericolosità P1). Con specifico riferimento agli scenari connessi a fenomeni di collasso arginale o cedimento delle strutture

di contenimento, tali aree costituiscono elementi da considerare prioritariamente nell'ambito della pianificazione di protezione civile e della programmazione degli interventi strutturali di protezione, ivi inclusi gli interventi di rinforzo e adeguamento arginale, secondo le competenze degli enti preposti.

Art. 13 – Ambito costiero

1. Negli ambiti costieri sono istituite le seguenti tre fasce di pericolosità di inondazioni marine in funzione della probabilità di accadimento degli eventi meteomarinari:
 - a) fascia ad elevata pericolosità P3 (eventi con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni);
 - b) fascia a media pericolosità P2 (eventi con tempo di ritorno maggiore di 50 anni ed inferiore o uguale a 200 anni);
 - c) fascia a bassa pericolosità P1 (eventi con tempo di ritorno maggiore di 200 anni e inferiore o uguale a 500 anni).
2. Per gli ambiti compresi all'interno delle fasce costiere, il Piano persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, contrastare i fenomeni di erosione costiera e favorire processi di rinaturalizzazione del litorale; a tal fine, la disciplina del Piano rimanda alle prescrizioni stabilite dagli strumenti regionali vigenti in materia di gestione integrata e difesa della costa, comunque denominati, e dalle relative norme tecniche.
3. La pianificazione alla scala distrettuale degli interventi di difesa delle coste, per la gestione delle problematiche di inondazione marina ed erosione costiera, è perseguita nell'ambito degli strumenti della pianificazione di bacino distrettuale e degli strumenti di pianificazione e programmazione di settore previsti dalla normativa vigente, comunque denominati, in coordinamento con la pianificazione regionale competente.
4. Nei casi di sovrapposizione tra le fasce di pericolosità e di tutela integrale da alluvione fluviale di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 e le fasce di pericolosità da inondazione marina del presente articolo, si applicano le disposizioni più cautelative. Ove la disciplina richieda studi di compatibilità, le verifiche devono considerare congiuntamente gli scenari fluviali e marini pertinenti, nonché i possibili effetti combinati sulla sicurezza dei beni esposti.

PARTE QUARTA – Ambiti di attenzione ed interventi idraulici

Art. 14 – Aree di bonifica a potenziale criticità

1. I Consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive competenze gestionali e manutentive sulle reti di scolo e sugli impianti di sollevamento, trasmettono all'Autorità di bacino distrettuale la delimitazione delle aree di bonifica il cui regime idraulico è regolato e gestito mediante canali o impianti di sollevamento idrico e che presentino potenziali criticità idrauliche, corredandola della documentazione tecnica disponibile relativa, almeno, al funzionamento del sistema di bonifica, alle capacità di sollevamento e smaltimento, alle condizioni di criticità note e agli eventi pregressi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, l'Autorità idraulica

competente, d'intesa con il Consorzio di bonifica, svolge l'istruttoria tecnica sui profili idraulici e di funzionamento del sistema di bonifica e trasmette all'Autorità di bacino distrettuale gli esiti istruttori e una proposta tecnica di delimitazione e di inquadramento preliminare della pericolosità. L'Autorità di bacino distrettuale, acquisiti la documentazione e gli esiti istruttori, valuta l'effettivo livello di pericolosità e provvede, ove ne ricorrano i presupposti, alla perimetrazione e classificazione delle aree ai sensi del presente PAI, secondo le procedure di aggiornamento di cui all'art. 22.

2. Nelle more della definizione del livello di pericolosità delle aree di bonifica di cui al comma 1, gli interventi di trasformazione ivi ricadenti seguono la disciplina della fascia a pericolosità media P2. Tali ambiti sono individuati come "Aree di bonifica di attenzione" nella cartografia di Piano. Resta fermo quanto previsto dalla normativa di settore e dalle prescrizioni dell'Autorità idraulica competente e dei Consorzi di bonifica, ove più cautelative.
3. Nei casi in cui per la realizzazione dell'intervento di trasformazione sia richiesto l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici dell'Autorità idraulica competente, ovvero ricorrano interferenze con la rete di bonifica o con impianti di sollevamento, è acquisito anche il parere del Consorzio di bonifica per la verifica della compatibilità con le condizioni di conservazione del reticolo idrografico, mantenimento o recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica presenti. Nei bacini a scolo meccanico regolati da impianti idrovori, le verifiche di compatibilità e le eventuali prescrizioni devono tenere conto, ove pertinente, anche di scenari di malfunzionamento o fermo impianto, secondo i criteri e le prassi tecniche stabilite dalla disciplina regionale o dai regolamenti del Consorzio competente, assicurando comunque il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di sicurezza idraulica previste dalle presenti Norme per la fascia e l'ambito di Piano interessati, nonché delle eventuali misure di protezione civile applicabili.

Art. 15 – Aree di attenzione e corsi d'acqua di rilevanza regionale non mappati

1. Le Regioni territorialmente competenti individuano, al di fuori dei tratti di reticolo principale, i corsi d'acqua di rilevanza regionale ricompresi negli elenchi delle acque di cui al Testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché tutti quelli individuati a seguito di ricognizione ai sensi di legge e su base regionale, e ne trasmettono la delimitazione all'Autorità di bacino per l'inserimento nella cartografia e negli elaborati di PAI quale "Reticolo idraulico secondario".
2. Per i corsi d'acqua di cui al comma 1, e per il "Reticolo idraulico principale" definito nell'Allegato 3, dei quali non siano ancora state definite le classi di pericolosità di cui al presente Piano, sono individuate, in via transitoria e fino alla relativa classificazione, aree di attenzione di prima approssimazione di estensione pari a 150 m per lato dalle sponde dell'alveo ordinario o dal piede esterno dell'argine, ove presente. Tali aree hanno natura esclusivamente cautelativa e istruttoria e non costituiscono, di per sé, perimetrazione definitiva della pericolosità idraulica. La relativa delimitazione ai fini istruttori del singolo intervento è effettuata dall'amministrazione procedente sulla base dei riferimenti fisici del corso d'acqua e della documentazione tecnica disponibile. Nelle more della classificazione ai sensi dell'art. 22, agli interventi ricadenti in tali aree si applica, in via provvisoria, la disciplina della fascia P3, salvo:

- a) dimostrazione, sulla base di dati topografici di adeguato dettaglio e asseverazione di tecnico abilitato e iscritto all'Albo, secondo le specifiche competenze, che il territorio interessato presenti condizioni morfologiche, altimetriche e idrauliche tali da escludere, con ragionevole certezza, l'esondabilità o l'allagamento per gli scenari pertinenti al tratto interessato definiti dall'art. 7;
 - b) proposta di classificazione in fascia di minore pericolosità a seguito di studio idraulico da parte del soggetto proponente, da condursi ai sensi dei criteri dell'Allegato 2 e da sottoporsi al parere dell'Autorità idraulica competente e, in caso di aree di bonifica, sentito il Consorzio di bonifica per i profili di funzionamento del sistema di scolo e sollevamento. L'efficacia della diversa disciplina resta subordinata all'approvazione della corrispondente modifica cartografica ai sensi dell'art. 22.
3. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente PAI, dispongano di una disciplina organica per la gestione del rischio idraulico del reticolo idrografico secondario, comprensiva di disposizioni per il controllo delle trasformazioni territoriali e di un sistema di atti di assenso/nulla-osta ai fini idraulici, possono darne comunicazione all'Autorità di bacino distrettuale ai fini del coordinamento delle rispettive disposizioni, indicando i criteri adottati e, ove disponibile, l'elenco dei tratti interessati. In tali casi, per i tratti del reticolo secondario espressamente ricompresi nella disciplina regionale e assoggettati a misure e procedure che assicurino un livello di tutela non inferiore a quello derivante dall'applicazione del comma 2, la disciplina regionale si applica in via coordinata in luogo del regime transitorio ivi previsto. Restano fermi: a) l'obbligo di trasmissione e aggiornamento della delimitazione del "Reticolo idraulico secondario" ai sensi del comma 1; b) il principio di applicazione delle condizioni più cautelative in caso di concorso o sovrapposizione di discipline; c) la facoltà di aggiornamento cartografico ai sensi dell'art. 22. Resta fermo che la presente disposizione opera esclusivamente ai fini del coordinamento del regime transitorio di cui al comma 2 e non incide sull'applicazione delle fasce di pericolosità e degli altri ambiti di Piano già rappresentati negli elaborati cartografici del presente PAI.

Art. 16 - Invarianza idraulica

1. Al fine di prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli, devono essere garantiti, per gli interventi di trasformazione ovunque localizzati, la salvaguardia ed il miglioramento della capacità ricettiva del sistema idrogeologico e di drenaggio artificiale, anche attraverso la previsione di opportune azioni compensative tese a far sì che le massime portate di deflusso meteorico, provenienti dalle aree oggetto delle trasformazioni e recapitate nei corpi idrici recettori di valle, non risultino maggiori delle massime portate di deflusso meteorico preesistenti alla trasformazione medesima.
2. Le Regioni disciplinano i criteri di verifica e le modalità realizzative degli interventi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, assicurando il coordinamento con la disciplina e gli indirizzi tecnico-gestionali dei Consorzi di bonifica e degli enti competenti sulla rete di scolo, ove pertinenti e purché coerenti con le presenti Norme.

3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 1, costituiscono azioni di indirizzo le seguenti indicazioni e raccomandazioni:
 - a) verifiche idrauliche di compatibilità della portata di deflusso degli scarichi meteorici rispetto alla capacità e all'efficienza dei corrispondenti fossi recettori;
 - b) realizzazione di idonei sistemi di laminazione per il contenimento dei flussi delle acque meteoriche e per la riduzione dell'inquinamento derivante dal dilavamento delle superfici impermeabili;
 - c) introduzione, nella formulazione della disciplina urbanistico-edilizia, del sistema del verde e delle possibili pratiche realizzative per la limitazione delle superfici impermeabili o l'aumento di superfici di scambio tra suolo e sottosuolo, tra cui: tetti verdi; pavimentazioni drenanti; trincee drenanti; aree verdi drenanti; limitazione dell'occupazione di terreno; pianificazione territoriale e previsione di cinture verdi; protezione di suoli agricoli e paesaggi di valore; recupero dei siti dismessi; studio della qualità del suolo nella pianificazione urbana; sistemi di compensazione.

Art. 17 - Interventi idraulici di mitigazione

1. La mitigazione delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico è perseguita mediante le misure strutturali e non strutturali enucleate all'art. 5. In particolare, la mitigazione strutturale si articola nelle seguenti principali categorie di interventi:
 - a) manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua e mantenimento o ripristino dell'efficienza idraulica della rete idrografica;
 - b) interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità che integrino gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;
 - c) interventi idraulici di riduzione della pericolosità (ivi incluse opere di laminazione o ritenzione e casse di espansione, arginature, invasi, diversivi, briglie, traverse e altri interventi assimilabili).
2. Gli interventi di mitigazione sono prioritariamente finalizzati alla protezione di zone classificate a maggior rischio idraulico (R4 e R3) e dimensionati in funzione della piena con tempo di ritorno pari a 200 anni. Sono altresì contemplate dal presente Piano, quali misure di mitigazione, gli interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica per scenari con tempi di ritorno inferiori a 200 anni.
3. Gli studi di supporto alla progettazione degli interventi idraulici sono svolti con metodologie e approfondimenti aventi livello di dettaglio almeno pari a quello del quadro conoscitivo del presente PAI. Gli interventi devono comunque rispettare le seguenti condizioni:
 - a) non aggravio delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico a monte, a valle e al contorno dell'area oggetto di intervento;
 - b) assenza di pregiudizio delle condizioni di sicurezza idraulica di monte e di valle e compatibilità con future sistemazioni per scenari con tempo di ritorno pari a 200 anni.

Art. 18 – Estrazione di materiale inerte dall'alveo

1. È vietata l'asportazione di materiale inerte dall'alveo dei corsi d'acqua, ad eccezione di quanto strettamente necessario per i lavori di manutenzione idraulica e di ripristino dell'efficienza idraulica, fatte salve le previsioni del programma di gestione dei sedimenti di cui all'art. 117, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, il materiale eventualmente estratto deve essere prioritariamente ricollocato in alveo nei punti dove si ha conoscenza dei fenomeni erosivi anche non critici per la stabilità delle sponde o impiegato per il ripascimento litoraneo dando priorità all'unità fisiografica del corso d'acqua oggetto di intervento. In via residuale, il materiale estratto può essere destinato ad altri usi consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la realizzazione di opere pubbliche.
3. Sugli utilizzi di cui al precedente comma 2 è richiesto, ove dovuto, l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dall'Autorità idraulica competente ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Art. 19 – Aree demaniali

1. Per le finalità di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, in applicazione dell'art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale.
2. Ferme restando le disposizioni del codice civile in materia di alluvione e avulsione, ivi incluso l'art. 947 c.c., le aree del demanio fluviale insistenti sulle aste del reticolo principale non possono essere oggetto di sdemanializzazione, anche quando la richiesta sia connessa o conseguente a interventi di deviazione, rettifica, tombamento, dismissione o sostituzione del tracciato del corso d'acqua, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Per le aste del reticolo secondario, eventuali procedimenti di sdemanializzazione sono ammissibili solo a seguito di formale accertamento della cessata funzionalità idraulica da parte dell'autorità idraulica competente e nel rispetto delle procedure e dei pareri/nulla osta previsti dalla normativa vigente, tenendo conto delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico della pianificazione di bacino.
4. Le variazioni dell'uso dei beni del demanio idrico sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'amministrazione competente che ne assicura la tutela prevalente dell'interesse pubblico, il rispetto preminente del buon regime delle acque, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti.
5. La richiesta di sdemanializzazione di una porzione di un corso d'acqua legata alla necessità di deviarne il corso può essere proposta esclusivamente in caso di opere pubbliche o di interesse pubblico per servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili. L'identificazione e il dimensionamento del nuovo tracciato devono essere preceduti da uno studio idraulico di dettaglio che ne verifichi la piena sicurezza e efficienza idraulica per uno scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni. Il progetto del nuovo tracciato è preventivamente sottoposto al parere di compatibilità dell'Autorità di bacino e al nulla-osta ai fini idraulici dell'Autorità

- idraulica competente. La procedura di sdemanializzazione può avvenire solo dopo che sarà acquisito al demanio il nuovo tracciato al fine di mantenere la continuità idraulica.
6. La sussistenza delle condizioni necessarie e sufficienti alla cessazione del carattere di demanialità di aree già appartenenti al demanio idrico è disposta, su istanza dell'interessato, dall'amministrazione competente, previo parere favorevole della Regione, e delle altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, e tiene conto delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico note della pianificazione di bacino.
 7. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione di cui alla legge n. 37/1994 non possono essere oggetto di sdemanializzazione, in applicazione dell'art. 115, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.
 8. Per la concessione di specchi acquei e di aree golenali valgono le seguenti prescrizioni, comunque nel rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica:
 - a) per tutti gli elementi di progetto e gli impianti che insistono su specchi d'acqua in concessione è sempre prevista l'adozione di misure finalizzate a permetterne la totale rimovibilità, al fine di non ingenerare condizioni di pericolo per la libera navigazione e per la fruibilità dei beni demaniali durante i periodi in cui le infrastrutture non sono utilizzate, ovvero per il totale ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dei termini di validità della concessione;
 - b) per quanto riguarda tutti gli interventi a terra, in caso di interferenze con la vegetazione spondale, deve essere di norma evitato il pregiudizio alle essenze esistenti e deve essere privilegiato, ove compatibile con la sicurezza idraulica, il mantenimento o il ripristino di condizioni di pubblica fruibilità e di accessibilità delle sponde in sicurezza, salvo gli interventi strettamente necessari e motivati per esigenze di sicurezza idraulica, stabilità spondale, fitosanitaria, rimozione di specie infestanti o invasive, nonché per l'eliminazione di situazioni di pericolo, previa valutazione dell'Autorità idraulica competente;
 - c) le concessioni di specchi acquei per lo stazionamento di installazioni galleggianti sono rilasciate esclusivamente per attività compatibili con le condizioni di fruibilità del contesto, relative ai seguenti usi: i) ricreativo; ii) sportivo; iii) culturale; iv) ristorativo, se complementare rispetto ai precedenti usi principali; v) per la navigazione; vi) di vigilanza e soccorso. Sono in ogni caso escluse destinazioni d'uso abitative o di carattere ricettivo.
 9. È vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

PARTE QUINTA – Disposizioni comuni di coordinamento, aggiornamento delle fasce di pericolosità e modifiche al Piano, norme transitorie e finali

Art. 20 – Oggetto dei pareri di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente

1. Nei casi di interventi consentiti dalla parte Terza delle presenti Norme, per i quali è previsto l'esame da parte dell'Autorità di bacino, l'espressione del parere ha per oggetto la valutazione

di compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio proposti con le condizioni di assetto idrologico e idraulico alla scala di bacino in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza delle valutazioni a supporto dell'intervento rispetto al quadro conoscitivo di bacino idrografico;
- b) verifica dell'impatto dell'intervento alla scala di tratto idraulicamente significativo nel bacino idrografico di riferimento.

In caso di interventi di difesa idraulica, il parere ha per oggetto la verifica del conseguimento dell'obiettivo specifico della riduzione dei livelli di rischio e di pericolosità.

In caso di interventi integrati ambientali, il parere ha per oggetto la verifica del conseguimento degli obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.

2. L'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici dell'Autorità idraulica competente, ove dovuto ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile, riguarda gli interventi consentiti dalla disciplina delle fasce di tutela integrale e di pericolosità idraulica di alluvioni, le quali, ai sensi dell'art. 65, comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 152/2006, costituiscono aree sottoposte a vincolo e a disciplina di piano ai fini della tutela dell'assetto idraulico e della pubblica incolumità, secondo i seguenti criteri volti alla verifica di compatibilità alla scala locale:

- a) per gli interventi ricadenti nelle fasce TI, P3 e P2, studio di compatibilità idraulica conforme all'Allegato 2, riferito allo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, con applicazione di un franco di sicurezza ai parametri idraulici, in particolare alla quota idraulica, determinato dall'Autorità idraulica competente secondo la disciplina regionale applicabile. Per gli interventi ricadenti nella fascia P1, la verifica di compatibilità idraulica è riferita allo scenario con tempo di ritorno pari a 500 anni, ed è in particolare finalizzata al non significativo incremento delle condizioni di pericolosità e alla programmazione delle misure di protezione civile, secondo i criteri dell'Allegato 2;
- b) verifica del buon regime delle acque pubbliche in termini di non significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di non significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio a monte, a valle e al contorno dell'area oggetto di intervento e di non significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
- c) compatibilità rispetto alle opere idrauliche presenti e alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- d) coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

In ogni caso, anche qualora l'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici non sia dovuto, restano ferme le verifiche di compatibilità idraulica previste dalle presenti Norme, ivi comprese quelle a carico dell'Ente precedente ai sensi della disciplina delle singole fasce, nonché l'applicazione delle condizioni di sicurezza e delle misure di protezione civile previste dalle presenti Norme. Resta altresì fermo che, ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile, si applicano gli atti e le valutazioni di competenza dell'Autorità idraulica territorialmente competente.

3. Per tutti i pareri e le valutazioni di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale previsti dalle presenti Norme, qualora non acquisiti nell'ambito di una Conferenza di servizi, l'Autorità rende il proprio parere nei termini e con le modalità procedurali di cui alla legge 7 agosto

1990, n. 241 e s.m.i., decorrenti dalla data di ricezione, da parte di AUBAC, dell'istanza dichiarata completa e procedibile dall'Ente procedente competente, corredata della documentazione tecnica necessaria. L'eventuale incompletezza documentale è accertata dall'Ente procedente ai fini della procedibilità dell'istanza; in tali casi l'Ente procedente richiede al proponente le integrazioni necessarie, e trasmette l'istanza ad AUBAC solo a seguito della sua completezza e procedibilità ai fini istruttori. Qualora, ricevuta l'istanza dall'Ente procedente, AUBAC rilevi che la documentazione necessita di ulteriori integrazioni istruttorie ai fini del parere di competenza, AUBAC ne dà comunicazione all'Ente procedente entro dieci (10) giorni dalla ricezione dell'istanza, con sospensione dei termini relativi al procedimento di competenza di AUBAC, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste. Decorso inutilmente il termine applicabile, anche laddove sospeso ai sensi del periodo precedente, senza che AUBAC abbia comunicato il proprio parere o richiesto ulteriori integrazioni, l'Ente procedente può provvedere all'acquisizione del parere mediante Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale AUBAC è tenuta a partecipare. Ove siano richiesti entrambi i pareri (Autorità di bacino distrettuale e Autorità idraulica competente), l'amministrazione procedente assicura la trasmissione contestuale delle istanze ai rispettivi enti ovvero l'acquisizione nell'ambito di Conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo che il parere dell'Autorità di bacino distrettuale non si forma per silenzio.

Art. 21 – Modalità di richiesta ed espressione del parere da parte di AUBAC

1. In caso di progetti di opere o interventi pubblici, o di interesse pubblico, consentiti espressamente dalla disciplina specifica dell'area o fascia di appartenenza, per i quali le presenti Norme prevedono l'esame da parte di AUBAC, l'Autorità esprime il proprio parere vincolante ai soli fini della compatibilità con il presente PAI in sede di Conferenza di Servizi indetta dall'amministrazione procedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con convocazione dell'Autorità idraulica territorialmente competente, ove necessario ai fini dell'acquisizione dei relativi atti di assenso/nulla-osta, nel rispetto degli istituti e dei termini procedurali previsti dalla medesima legge.
2. In caso di progetti di opere o interventi di edilizia privata consentiti espressamente dalla disciplina specifica dell'area o fascia di appartenenza, qualora le presenti Norme ne richiedano l'esame da parte di AUBAC, la richiesta di parere è presentata esclusivamente dall'Ente procedente competente per il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, sia esso Regione, Provincia, Città metropolitana o Comune. In tali fattispecie, la richiesta di parere è procedibile e completa ai sensi dell'art. 20, comma 3, solo se corredata della documentazione necessaria di cui all'Allegato 1 alle presenti Norme. Ove, ai sensi delle presenti Norme, siano richiesti entrambi i pareri (AUBAC e Autorità idraulica competente), l'Ente procedente trasmette l'istanza contestualmente ai rispettivi enti competenti ai sensi dell'art. 20, comma 3, ovvero acquisisce gli atti nell'ambito di Conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In caso di richiesta di parere per intervento di manutenzione straordinaria o nuova costruzione di opere di difesa idraulica, alla documentazione dovrà essere allegato uno studio

idraulico di estensione adeguata all'intervento proposto da redigere secondo le linee guida dettate dall'Autorità di cui all'Allegato 2.

4. In caso di richiesta di modifica e aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica di alluvioni fluviali, l'istanza è presentata all'Autorità di bacino esclusivamente per il tramite dell'amministrazione regionale territorialmente competente secondo le modalità di cui all'art. 22. In caso di istanza procedibile, il parere e la proposta di aggiornamento sono elaborati e approvati dagli organi dell'Autorità di bacino.

Art. 22 – Procedura di modifica e aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica da alluvione fluviale

1. In relazione ai propri compiti istituzionali, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni ambientali, culturali, economici e sociali, l'Autorità di bacino sviluppa le attività relative all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio e alla programmazione ed attuazione delle relative misure, a carattere strutturale e non strutturale.
2. L'aggiornamento ha per obiettivo quello di mantenere il più possibile allineati i livelli di pericolosità e di rischio contenuti negli strumenti di pianificazione con quelli effettivamente presenti nelle diverse realtà territoriali a seguito di eventi quali il cambiamento del clima, nuovi fenomeni alluvionali, censimento delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione, il diverso uso dei suoli, la modificazione delle sezioni fluviali, le opere di attraversamento e di difesa nel tempo realizzate e collaudate o demolite, nonché l'evoluzione degli strumenti digitali di acquisizione dati e simulazione che consentono di elaborare scenari di sempre maggior dettaglio e precisione.
3. Tale attività è svolta dall'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze tecniche e nel perseguimento delle finalità istituzionali di tutela ed è finalizzata ad assicurare l'aggiornamento continuo del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio e, conseguentemente, la tutela della pubblica incolumità.
4. Gli aggiornamenti delle aree di pericolosità e di rischio idraulico possono riguardare porzioni di territorio di qualsiasi estensione, incluse intere aste fluviali, tratti omogenei o ambiti di bacino, e sono disposti ogni qualvolta emergano nuovi elementi conoscitivi, dati, rilievi, modellazioni, interventi o eventi di dissesto che rendano necessario procedere alla perimetrazione e classificazione di nuove aree o a modifiche della perimetrazione o classificazione delle mappe esistenti.
5. L'individuazione delle aree marginali costituisce aggiornamento cartografico di natura tecnico-ricognitiva, effettuato dall'Autorità di bacino distrettuale mediante applicazione dei criteri dell'Allegato 2; essa è formalizzata con decreto del Segretario Generale e pubblicata tramite i servizi WebGIS dell'Autorità. Per tali aggiornamenti non si applicano i commi 11, 13 e 14; resta ferma la pubblicazione sul sito istituzionale e sul WebGIS dell'Autorità.
6. Le proposte di aggiornamento possono essere presentate anche dall'amministrazione regionale territorialmente competente attraverso apposita istanza nella quale sono indicate le motivazioni della richiesta e sono allegati lo studio di approfondimento del quadro conoscitivo (come da Allegato 2), la documentazione relativa alla ridefinizione grafica del

perimetro delle aree già soggette a rischio o pericolosità o alla perimetrazione di nuove aree, nonché la documentazione dell'istruttoria regionale in caso di richiesta proveniente da altri soggetti.

7. La proposta di aggiornamento, d'ufficio o di istanza regionale, è elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale, ed è corredata dalla documentazione tecnica e cartografica necessaria a dimostrare la coerenza dell'aggiornamento con il quadro conoscitivo e con gli obiettivi del PAI. La Segreteria Tecnica Operativa può proporre l'apposizione di misure di salvaguardia.
8. L'Autorità convoca la seduta di Conferenza Operativa, da tenersi entro il termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla elaborazione della proposta di aggiornamento da parte della Segreteria Tecnica Operativa. Nel caso in cui la proposta di aggiornamento comprenda l'apposizione di misure di salvaguardia, la seduta di Conferenza Operativa è convocata entro il termine massimo di trenta (30) giorni. Nel corso della seduta, la Conferenza Operativa esprime il parere sulla proposta di aggiornamento e sulle misure di salvaguardia, ove proposte. In conformità allo Statuto vigente dell'Autorità, la Conferenza Operativa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti e approva i propri atti con deliberazioni adottate a maggioranza dei tre quinti dei presenti con diritto di voto.
9. Acquisito il parere favorevole della Conferenza Operativa, il Segretario Generale adotta con proprio decreto la proposta di aggiornamento (di seguito: "decreto di proposta") e, sulla base del parere della Conferenza Operativa, può disporre contestualmente, ove necessario, l'apposizione di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti. Il decreto è soggetto alle forme di pubblicazione di cui al comma 11. Le misure di salvaguardia restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento stesso e comunque non oltre i tre (3) anni.
10. L'eventuale ammissibilità di nuovi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia conseguenti alla riduzione del rischio è subordinata all'approvazione della modifica cartografica, che può avvenire esclusivamente a valle del collaudo dell'opera di mitigazione, mediante la procedura di cui al presente articolo e, successivamente, è valutata secondo la disciplina della fascia risultante dall'aggiornamento approvato, restando ferme, fino a tale approvazione, le disposizioni e le misure di salvaguardia vigenti. Le variazioni della disciplina conseguenti a interventi di mitigazione sono efficaci esclusivamente a seguito dell'aggiornamento degli elaborati di Piano secondo il presente articolo.
11. Il decreto di proposta è pubblicato:
 - a) sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Provvedimenti";
 - b) sul Bollettino Ufficiale della Regione territorialmente competente ovvero, qualora la proposta interessi il territorio di più Regioni, sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione territorialmente interessata;
 - c) all'Albo Pretorio del Comune interessato o dei Comuni interessati.
12. Contestualmente alla pubblicazione del decreto di proposta, sul WebGIS dell'Autorità è pubblicata la cartografia aggiornata e la relazione tecnico-illustrativa di riferimento. Il decreto è altresì trasmesso contestualmente alla Regione, alla Provincia e agli enti interessati, nonché al Comune o ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio.

13. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione decorre il termine di trenta (30) giorni per la presentazione di osservazioni. Qualora la proposta di aggiornamento interessi il territorio di più Regioni, il termine decorre dalla data dell'ultima pubblicazione sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate. La Conferenza Operativa, con propria determinazione assunta in sede di espressione del parere sulla proposta di aggiornamento di cui al comma 8, può stabilire – in relazione alla complessità tecnico-istruttoria della proposta o all'estensione dell'ambito territoriale interessato o al numero degli enti coinvolti – un termine maggiore, comunque non superiore a sessanta (60) giorni complessivi. Il termine stabilito dalla Conferenza Operativa è recepito nel decreto di proposta di cui al comma 9 e nelle forme di pubblicazione di cui al comma 11. L'Autorità dà avvio all'istruttoria sulle osservazioni successivamente alla scadenza dell'ultimo dei termini regionali.
14. La Segreteria Tecnica Operativa cura l'istruttoria delle osservazioni eventualmente pervenute ed elabora la proposta definitiva di aggiornamento della perimetrazione o classificazione delle aree a pericolosità e rischio, corredata degli esiti istruttori e delle eventuali controdeduzioni, di norma entro sessanta (60) giorni dall'avvio dell'istruttoria di cui al comma 13, tenuto conto della complessità e del numero delle osservazioni.
15. L'Autorità convoca la seduta di Conferenza Operativa, da tenersi entro il termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla elaborazione della proposta di aggiornamento definitivo da parte della Segreteria Tecnica Operativa. Nel corso della seduta, la Conferenza Operativa esprime il parere sulla proposta di aggiornamento definitivo. In conformità allo Statuto vigente dell'Autorità, la Conferenza Operativa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti e approva i propri atti con deliberazioni adottate a maggioranza dei tre quinti dei presenti con diritto di voto.
16. Acquisito il parere favorevole della Conferenza Operativa, l'aggiornamento è approvato in via definitiva con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale d'intesa con la Regione territorialmente competente ovvero, qualora l'aggiornamento interessi più Regioni, con ciascuna delle Regioni territorialmente interessate.
17. Le Regioni territorialmente interessate esprimono la propria intesa nella seduta di Conferenza Operativa per il tramite del componente delegato, nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente emesso su designazione della Regione stessa. L'eventuale diniego dell'intesa deve essere adeguatamente motivato. Qualora il delegato dichiarerà di non essere in condizione di esprimere l'intesa nella seduta, la stessa è espressa dalla Regione entro il termine massimo di trenta (30) giorni dallo svolgimento della stessa, mediante comunicazione scritta inviata all'Autorità. Nelle more dell'acquisizione dell'intesa regionale il Segretario Generale dispone con proprio decreto l'apposizione di misure di salvaguardia sulla proposta di aggiornamento di cui al comma 9, ove non già previste.
18. L'assenza alla seduta di Conferenza Operativa del componente delegato chiamato ad esprimere l'intesa non preclude la prosecuzione del procedimento; in tal caso, il termine di trenta (30) giorni decorre dalla data di trasmissione del verbale della seduta alla Regione interessata. Decorso inutilmente il termine di cui al presente comma senza che sia pervenuta l'intesa o un motivato diniego, l'Autorità di bacino ne dà atto nel procedimento e rimette la questione alla Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile, anche ai fini

delle determinazioni di competenza. Restano ferme, nelle more, le eventuali misure di salvaguardia adottate ai sensi del presente articolo.

19. Il decreto segretariale di aggiornamento definitivo è trasmesso contestualmente alle Regioni territorialmente interessate ai fini della pubblicazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali. Il decreto è efficace dalla data della prima pubblicazione su uno dei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione anche sui Bollettini Ufficiali di tutte le ulteriori Regioni territorialmente interessate, quale adempimento di pubblicità legale che non condiziona né sospende l'efficacia del decreto. A decorrere dalla predetta data di efficacia, le perimetrazioni e la disciplina conseguente all'aggiornamento si applicano uniformemente nell'intero ambito territoriale interessato, indipendentemente dalle successive pubblicazioni sui restanti Bollettini Ufficiali. Le modifiche approvate ai sensi del presente articolo costituiscono parte integrante del PAI e confluiscono nell'aggiornamento del PAI senza necessità di ulteriori procedimenti.
20. Ferme restando le forme di pubblicazione e consultazione di cui ai commi precedenti, l'Autorità può promuovere, nella fase di elaborazione della proposta o nella fase istruttoria sulle osservazioni, momenti di interlocuzione tecnica con gli enti territoriali interessati, finalizzati alla migliore comprensione degli elementi conoscitivi e degli effetti della proposta; tali interlocuzioni non costituiscono condizione di procedibilità e non sospendono i termini del procedimento.
21. Delle modifiche e aggiornamenti ai PAI approvati ai sensi del presente articolo è data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile.

Art. 23 – Procedura di modifica del PAI distrettuale idraulico

1. Le modifiche al PAI distrettuale idraulico, aventi ad oggetto disposizioni normative, criteri generali, principi di assetto, disciplina d'uso delle fasce, coordinamento con altri strumenti di pianificazione ovvero ulteriori contenuti diversi dall'aggiornamento cartografico delle fasce di pericolosità disciplinate dall'articolo 22, sono proposte d'iniziativa dell'Autorità di bacino distrettuale, anche su eventuale impulso della Conferenza Istituzionale Permanente o dei singoli componenti della Conferenza Operativa.
2. L'impulso alla modifica da parte dei soggetti di cui al comma 1 è trasmesso all'Autorità mediante istanza motivata, corredata dalla documentazione istruttoria necessaria a illustrare le ragioni, gli obiettivi e gli effetti della modifica proposta, nonché la coerenza con il quadro normativo vigente e con gli obiettivi di tutela del Piano.
3. Le proposte di modifica sono elaborate dalla Segreteria Tecnica Operativa, che ne cura l'istruttoria tecnico-giuridica, la verifica di coerenza con il quadro conoscitivo e con gli obiettivi del PAI, nonché la redazione del testo normativo e degli eventuali elaborati allegati.
4. Conclusa l'elaborazione della proposta, l'Autorità convoca la Conferenza Operativa, da tenersi di norma entro quarantacinque (45) giorni dalla conclusione dell'istruttoria da parte della Segreteria Tecnica Operativa. La Conferenza Operativa esprime il proprio parere sulla proposta di modifica con deliberazione adottata secondo le modalità previste dallo Statuto vigente.

5. Acquisito il parere favorevole della Conferenza Operativa, la proposta di modifica del Piano è sottoposta alla Conferenza Istituzionale Permanente che adotta la proposta con propria deliberazione. La Conferenza Istituzionale Permanente può disporre l'applicazione di misure di salvaguardia.
6. La deliberazione di adozione della proposta di modifica della Conferenza Istituzionale Permanente è pubblicata:
 - a) sul sito istituzionale dell'Autorità, nella sezione "Amministrazione trasparente";
 - b) sul Bollettino Ufficiale delle Regioni territorialmente interessate;
 - c) mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorre il termine di novanta (90) giorni per la presentazione di osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
8. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è altresì attivata la fase di coordinamento istituzionale ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito di tale fase le Regioni territorialmente interessate convocano le Conferenze programmatiche per l'espressione del parere previsto dalla citata disposizione. Le Conferenze programmatiche si esprimono entro il medesimo termine di novanta (90) giorni decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
9. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni e acquisiti gli esiti delle Conferenze programmatiche, la Segreteria Tecnica Operativa cura l'istruttoria delle osservazioni eventualmente pervenute nonché dei contributi espressi in sede di Conferenze programmatiche ed elabora la proposta definitiva di modifica di norma entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.
10. Conclusa l'elaborazione della proposta di modifica definitiva, l'Autorità convoca la Conferenza Operativa, da tenersi di norma entro quarantacinque (45) giorni dalla conclusione dell'istruttoria da parte della Segreteria Tecnica Operativa. La Conferenza Operativa esprime il proprio parere sulla proposta definitiva di modifica con deliberazione adottata secondo le modalità previste dallo Statuto vigente.
11. Acquisito il parere della Conferenza Operativa, la proposta definitiva di modifica è sottoposta alla Conferenza Istituzionale Permanente, che ne delibera l'adozione ai fini dell'approvazione secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 152/2006. La modifica del Piano è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate ed integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.
12. Le modifiche approvate ai sensi del presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di approvazione di cui al comma 11, salvo diversa disposizione contenuta nel medesimo decreto, e costituiscono parte integrante del PAI distrettuale idraulico.
13. Nelle more dell'approvazione di cui al comma 11, la Conferenza Istituzionale Permanente può disporre, con la deliberazione di adozione della proposta di cui al comma 5, misure di

salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, immediatamente vincolanti fino all'approvazione, e comunque per un periodo non superiore a tre (3) anni.

14. Ferma restando la procedura di cui ai commi precedenti per le modifiche sostanziali del Piano, eventuali chiarimenti applicativi o interpretativi delle disposizioni contenute nel PAI distrettuale idraulico possono essere resi dall'Autorità mediante note interpretative di carattere generale, elaborate dalla Segreteria Tecnica Operativa e approvate con deliberazione della Conferenza Operativa e adottate con decreto segretariale. Tali note non comportano modifiche al contenuto normativo del Piano e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione dedicata al PAI.

Art. 24 – Consultazione preliminare di AUBAC e accordi di collaborazione

1. Nei casi di richieste di modifica delle mappe di pericolosità del Piano o di realizzazione di nuovi interventi idraulici, le Regioni, gli enti pubblici territoriali e locali informano l'Autorità di bacino, fin dall'inizio del procedimento, al fine di consentire all'Autorità di fornire linee di indirizzo utili al corretto svolgimento dell'attività, nonché di inserire la richiesta all'interno della programmazione distrettuale. Tale consultazione preliminare non costituisce condizione di procedibilità dei procedimenti di competenza delle amministrazioni interessate e non sospende i relativi termini.
2. L'Autorità promuove la stipula di accordi con altri soggetti pubblici per lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo del patrimonio conoscitivo e alla individuazione delle strategie di prevenzione e tutela mediante apposite indagini, studi e approfondimenti tecnico-scientifici. A tali fini, l'Autorità può altresì promuovere forme di collaborazione con gli ordini professionali territorialmente competenti.
3. L'Autorità promuove altresì, in collaborazione con le Regioni interessate o con gli ordini professionali territorialmente competenti, la formazione di esperti in materia di rischio idrogeologico e la costituzione sul territorio del distretto di uffici specializzati nella rilevazione e nello studio dei fenomeni idrogeologici.

Art. 25 – Coordinamento con altri strumenti della pianificazione di bacino

1. Nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino centrale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le prescrizioni stabilite dal presente PAI distrettuale, le disposizioni riguardanti la disciplina dell'assetto idraulico di cui ai piani stralcio delle seguenti aree specifiche:
 - a) Piano stralcio per il lago Trasimeno (Piano di Bacino del fiume Tevere – II stralcio per il lago Trasimeno, PS2) adottato definitivamente ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 93 del 31 maggio 2001, approvato con DPCM 19 luglio 2002 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 203 del 30-08-2002;
 - b) Piano di bacino del fiume Tevere – III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco – P.S.3, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge

18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Tevere, con deliberazione n. 111/2005, nella seduta del 30 novembre 2005, pubblicato sulla GURI Serie generale n. 233 del 06-10-2006;

- c) V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce – PS5 e successive varianti del Piano di Bacino del fiume Tevere, più volte modificato, integrato e aggiornato, da ultimo con DPCM 19 giugno 2019, pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 194 del 20-08-2019, ferme restando le disapplicazioni di cui al comma 1 dell'art. 26.
2. Negli ambiti territoriali dell'area metropolitana di Roma interessati dal "PS5" continuano ad applicarsi, qualora più restrittive rispetto alle disposizioni del PAI distrettuale: le disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, le disposizioni riguardanti l'assetto dei corridoi fluviali ed ambientali e le relative prescrizioni sugli usi possibili e sulle trasformazioni ammesse. Per le zone corrispondenti alle aree golenali, comunque denominate, continuano altresì ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite dall'anzidetto PS5 nei rispettivi elaborati grafici, nella normativa tecnica di attuazione e nei relativi allegati alle stesse norme ivi compresi gli schemi di assetto del piano approvato e le specifiche condizioni d'uso dei compendi demaniali in concessione.
3. Per i Comuni il cui territorio ricade in parte nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale e in parte in distretti idrografici confinanti, l'Autorità di bacino promuove, d'intesa con le Autorità di bacino distrettuali confinanti e con le Regioni interessate, forme di coordinamento finalizzate ad assicurare l'applicazione coerente della disciplina di assetto idraulico e la fruibilità unitaria del quadro conoscitivo, anche mediante accordi e protocolli operativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 26 – Cessazione di efficacia e disapplicazioni, norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente PAI distrettuale cessano di avere efficacia prescrittiva le disposizioni dei seguenti strumenti di pianificazione, elencati secondo i rispettivi attinenti bacini idrografici individuati all'art. 1, limitatamente alla disciplina dell'assetto idraulico ivi contenuta:
- a) Tevere:
- 1) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S.6 – per l'assetto idrogeologico – "P.A.I." - Primo aggiornamento, approvato con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 188 del 12-08-2013, salve successive attualizzazioni segretariali ex art. 43, comma 5, delle NTA);
 - 2) V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce – PS5" e successive varianti del Piano di Bacino del fiume Tevere, più volte modificato, integrato e aggiornato, da ultimo con DPCM 19 giugno 2019, pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 194 del 20-08-2019, limitatamente ai seguenti elaborati grafici e alle correlate prescrizioni normative: a) Tavole "P5 Cf" – Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio del Tevere e Aniene, eccetto per quanto riguarda l'individuazione della "Fascia AA", relativamente alla quale continua ad applicarsi, qualora più restrittiva, la disciplina stabilita nella correlata normativa attuativa dello stesso PS5; b) Tavole "P8

Ca" – Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio del reticolo secondario; c) Tavole "P9 Zb" – Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio della rete canali di bonifica dell'Agro Romano; d) con la precisazione che per il PS5 si applicano altresì le disposizioni generali di coordinamento di cui all'art. 25;

- 3) Piano di bacino del fiume Tevere - 1° stralcio funzionale - aree soggette a rischio esondazione sul tratto da Orte a Castel Giubileo - P.S. 1, approvato con DPCM 3 settembre 1998 e successiva variante per aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 123 del 18 luglio 2012, approvata con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato nella GURI del 12-08-2013;

b) Tronto:

- 1) Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto n. 3 del 07-06-2007, approvato per la Regione Marche con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 29 gennaio 2008 (BURM n. 16 del 14-02-2008), per la Regione Abruzzo con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121/4 del 7 novembre 2008 (BURA n. 5 del 21-01-2009), per la Regione Lazio con deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 20 giugno 2012 (suppl. n. 1 al BURL n. 47 del 18-09-2012);

c) Sangro e bacini dell'Abruzzo:

- 1) Piano stralcio di difesa dalle alluvioni in attuazione della Direttiva 2007/60/CE Distretto Appennino Centrale UoM-Cod ITR131 e ITI023, approvato ai sensi di legge, con successive modificazioni;

d) Bacini del Lazio:

- 1) Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 17 del 04-04-2012 (SO n. 35 al BURL n. 21 del 07-06-2012) e successivi aggiornamenti;

e) Bacini delle Marche:

- 1) Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio regionale delle Marche n. 116 del 21-01-2004 e successivi aggiornamenti;

f) Fiora:

- 1) Piano di assetto idrogeologico dell'Autorità interregionale del fiume Fiora, approvato ai sensi di legge, con successivi aggiornamenti;

- g) ulteriori atti di pianificazione, approvati in base a disposizioni previgenti dalle sopresse Autorità di bacino istituite ai sensi della legge n. 183/1989, disciplinanti l'assetto di bacini idrografici prevalentemente esterni al distretto idrografico di competenza di AUBAC e attribuiti dall'art. 64 del d.lgs. n. 152/2006 ad altre Autorità di bacino distrettuali confinanti, limitatamente alle prescrizioni riguardanti le porzioni periferiche o residuali di tali bacini ricadenti nel territorio del distretto dell'Appennino Centrale, come individuato dall'art. 1, comma 1.

2. Dalla cessazione dell'efficacia prescrittiva delle disposizioni degli strumenti di pianificazione antecedenti al presente PAI, di cui al comma 1, la documentazione previgente continua ad esprimere le conoscenze acquisite nel tempo sugli assetti dei singoli ambiti interessati concorrendo, quale strumento di analisi, alla individuazione del quadro di riferimento per gli studi idraulici previsti dal presente PAI e alla definizione di buone pratiche di conoscenza e di intervento.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente PAI, per le finalità di armonizzazione di cui all'art. 1, sono disapplicate, in ambito distrettuale, tutte le disposizioni previste dagli strumenti della pianificazione di bacino previgenti che prevedono l'emissione da parte dell'AUBAC di pareri di compatibilità o di ammissibilità, provvedimenti abilitativi e di procedibilità, prese d'atto, pronunciamenti endoprocedimentali o nulla osta comunque denominati, sia nell'ambito di procedure abilitative urbanistico-edilizie sia in quelle relative alla formazione di atti di pianificazione urbanistica o di settore, quando non previsti espressamente dalle presenti Norme. Restano fermi i pareri espressamente previsti dalle presenti Norme, nonché le modalità e i termini di cui agli artt. 20 e 21.
4. Per le perimetrazioni a unica fascia esondabile definita su base morfologica dei bacini regionali delle Marche, identificate nelle mappe di pericolosità con apposita campitura, nelle more della definizione degli effettivi livelli di pericolosità secondo gli scenari e le metodologie previsti dalle presenti Norme, si applica, in via cautelativa, la disciplina della fascia fluviale a pericolosità elevata P3 di cui all'art. 9.
5. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente PAI distrettuale idraulico si applica la normativa dei PAI di cui al comma 1, fatte salve eventuali misure di salvaguardia. Alle modifiche progettuali proposte successivamente alla data di entrata in vigore si applica la normativa di cui al presente PAI distrettuale idraulico.
6. I pareri, nulla osta, atti di assenso o altri provvedimenti comunque denominati, rilasciati in relazione a interventi idraulici di mitigazione anteriormente all'entrata in vigore del presente PAI ovvero anteriormente all'approvazione di successivi aggiornamenti cartografici ai sensi dell'art. 22, conservano efficacia nei limiti del progetto assentito, fermo restando quanto previsto dai commi seguenti, nonché dei termini eventualmente stabiliti dal relativo provvedimento e dalla normativa di settore.
7. Qualora i lavori relativi agli interventi di cui al comma 6 non siano stati avviati entro tre anni dal rilascio del titolo, ovvero risultino sospesi per oltre tre anni, ovvero non siano stati conclusi entro cinque anni, salvo diverso termine previsto dal provvedimento o dalla normativa di settore, l'avvio, la ripresa o il completamento dell'intervento sono subordinati alla presentazione di una verifica aggiornata della compatibilità idraulica, riferita al quadro conoscitivo vigente e alle condizioni idrologiche, idrauliche, morfologiche e territoriali esistenti al momento della richiesta, con riguardo anche a eventuali mutamenti del contesto di riferimento non ancora recepiti in formali aggiornamenti cartografici del Piano.
8. La verifica di cui al comma 7 è altresì richiesta, indipendentemente dal decorso dei termini ivi previsti, qualora, successivamente al rilascio del titolo, siano intervenuti, nell'area interessata dall'intervento o nel tratto idraulicamente significativo di riferimento, elementi sopravvenuti suscettibili di incidere sulla compatibilità idraulica dell'opera, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il degrado o l'ammaloramento delle opere già realizzate, modificazioni

dell'uso del suolo, nuove opere o infrastrutture, variazioni morfologiche, eventi di piena significativi, nuovi dati o studi di settore, nonché aggiornamenti del quadro conoscitivo o cartografico del Piano ai sensi dell'art. 22. Per gli interventi già sostanzialmente avviati e in corso di svolgimento, tale verifica è richiesta solo ove le sopravvenienze assumano carattere eccezionale e rilevante.

9. La verifica di cui ai commi 7 e 8 è trasmessa ad AUBAC dall'ente procedente competente, corredata della documentazione tecnica necessaria. Per gli interventi pubblici di mitigazione del rischio idraulico finanziati o programmati da amministrazioni statali o regionali, la trasmissione avviene con il coinvolgimento della Regione territorialmente competente. Tale coinvolgimento è finalizzato al coordinamento con lo stato di attuazione dell'intervento, con il relativo finanziamento e con le eventuali esigenze di aggiornamento del quadro conoscitivo e cartografico. Qualora la verifica evidenzia la necessità di aggiornamento cartografico o di modifica della disciplina di Piano, si applicano le procedure di cui all'art. 22.
10. La verifica di cui ai commi precedenti non comporta di per sé la rinnovazione integrale del procedimento né la riprogettazione dell'intervento qualora accerti la sostanziale permanenza delle condizioni poste a base del titolo originario. Solo in presenza di mutamenti significativi delle condizioni di compatibilità idraulica si procede, in misura proporzionata, all'adeguamento progettuale o a nuova valutazione ai sensi degli artt. 20 e 21 e, ove occorra, all'attivazione della procedura di aggiornamento di cui all'art. 22.
11. Restano fermi gli effetti dei titoli relativi a opere già realizzate e collaudate. Le eventuali variazioni della pericolosità o del rischio conseguenti alla realizzazione degli interventi di mitigazione producono effetti ai fini della disciplina del Piano esclusivamente a seguito dell'approvazione del relativo aggiornamento cartografico ai sensi dell'art. 22.
12. Le disposizioni di cui al presente PAI distrettuale entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne dispone l'approvazione.

Allegato 1 – Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC

Alla richiesta di parere da parte dell'Autorità di bacino deve essere allegata la seguente documentazione:

- Relazione generale di descrizione dell'intervento;
- Inquadramento cartografico-territoriale rispetto alle mappe delle aree a pericolosità e rischio idraulico vigenti;
- Tavole architettoniche e plano-altimetriche rappresentanti l'intervento e le quote idrauliche per lo scenario di piena atteso (in quote assolute);
- Studio idraulico e relazione idrologico-idraulica, redatti e sottoscritti da professionista tecnico abilitato e iscritto all'Albo, secondo le specifiche competenze, conformi ai criteri di cui all'Allegato 2, ove richiesti dalla disciplina dell'area/fascia.

Allegato 2 – Indirizzi per studi idrologico-idraulici

Premesse e principi

Il presente allegato fornisce indirizzi tecnici utili alla redazione di studi di natura idrologica ed idraulica e finalizzati all'arricchimento dei quadri conoscitivi della pianificazione dei bacini idrografici dell'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale e alla verifica della compatibilità di interventi di trasformazione con le caratteristiche dei fenomeni idraulici.

Ai fini delle presenti Norme:

- a) lo studio idrologico-idraulico è l'elaborato tecnico predisposto dal soggetto proponente (pubblico o privato) a supporto di istanze di aggiornamento cartografico/riperimetrazione o di interventi di trasformazione;
- b) la verifica di compatibilità idraulica è la dimostrazione tecnico-scientifica, svolta dal proponente sulla base dello studio, della compatibilità dell'intervento/variazione proposta con gli scenari di piena e con i criteri del Piano;
- c) la valutazione di compatibilità idraulica è l'attività istruttoria e valutativa dell'Autorità idraulica territorialmente competente, svolta per i fini di propria competenza; ove ricorrano i presupposti del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della disciplina regionale applicabile, essa si esprime mediante il rilascio dell'atto di assenso/nulla-osta ai fini idraulici;
- d) il parere dell'Autorità di bacino distrettuale (AUBAC), ove previsto dalle presenti Norme, riguarda la compatibilità dell'intervento alla scala di bacino con le condizioni di assetto idrologico-idraulico definite dal Piano, secondo i criteri di cui all'art. 20.

Punto di partenza per qualsiasi indagine che miri ad approfondire il quadro conoscitivo di bacino è costituito da quell'insieme di dati e studi che attualmente caratterizzano il contesto di pericolosità e rischio idraulico della pianificazione di riferimento. Qualsiasi iniziativa volta ad aggiornare le mappe di pericolosità e rischio, o a valutare le condizioni di compatibilità idraulica degli interventi, deve necessariamente confrontarsi con il quadro conoscitivo vigente per comprendere le motivazioni delle variazioni indotte (ad es., per nuovi dati territoriali) e dimostrare l'introduzione di una più approfondita conoscenza dei fenomeni.

L'utilizzo di dati, metodi e modelli diversi da quanto ufficialmente presente nella pianificazione è lecito, purché dimostrato da una miglior comprensione e schematizzazione dei fenomeni di formazione, propagazione ed esondazione degli scenari alluvionali con la finalità di un miglioramento del quadro conoscitivo di pianificazione e programmazione.

Le seguenti indicazioni, l'estensione spaziale delle analisi e il relativo grado di approfondimento dovranno essere tarati in funzione della rilevanza dello scopo oggetto dello studio.

In caso di approfondimenti finalizzati a circoscritte correzioni di meri ed evidenti errori materiali di delimitazione delle mappature, l'analisi potrà essere sviluppata con grado di approfondimento inferiore a quanto riportato nei seguenti paragrafi, purché corredata almeno dagli elementi minimi di inquadramento territoriale, plani-altimetrico e idraulico idonei a dimostrare la validità della correzione proposta. In tali casi, lo studio deve comunque includere almeno: (i) inquadramento territoriale e planimetrico dell'ambito interessato; (ii) motivazione puntuale dell'errore materiale e rappresentazione grafica ante/post correzione; (iii) evidenze plano-altimetriche (DTM/CTR/rilievi) a supporto; (iv) elementi idraulici minimi idonei a dimostrare la

correzione proposta (quote, limiti di allagamento o risultati di modellazione speditiva coerenti con i dati disponibili).

Quadro topografico

La qualità ed attendibilità della modellistica idrologico-idraulica si basa anche sulla disponibilità di un quadro topografico dettagliato e recente. In particolare, dovranno essere acquisite le seguenti informazioni geometriche georeferenziate relative a:

- a) modello digitale del terreno a scala di bacino idrografico (per elaborazioni idrologiche) e a scala di tratto fluviale (per simulazioni idrauliche);
- b) morfologia degli alvei fluviali con il rilievo di sezioni trasversali;
- c) opere d'arte che interferiscono con la propagazione della portata fluviale;
- d) assetto delle sommità arginali.

I rilievi topografici e batimetrici potranno essere realizzati con metodologie classiche o con tecnologie più recenti, quali lidar e multi-beam: in caso di rilievi da drone, sarà necessario un controllo a terra delle informazioni ed opportuni raccordi plano-altimetrici. I rilievi dovranno inoltre essere agganciati a capisaldi delle reti ufficiali di riferimento (es., IGMI della rete geodetica nazionale) e rappresentare la complessità morfologica del dominio di studio con grado di precisione e densità di punti adeguati a cogliere le variazioni del profilo del terreno. Il sistema di riferimento e le principali caratteristiche di accuratezza e risoluzione dei dati devono essere dichiarati negli elaborati e nella documentazione tecnica.

In particolare, dovranno essere rilevati elementi quali: infrastrutture e manufatti presenti, argini e strutture di contenimento, attraversamenti, traverse, soglie, briglie, reticoli idrografici minori significativi per fenomeni di rigurgito. Il rilievo delle opere dovrà caratterizzarne forma, dimensioni e parti costitutive.

Nella costruzione del quadro geometrico devono essere correttamente rappresentate discontinuità morfologiche rilevanti (argini, rilevati, scarpate) mediante breaklines o tecniche equivalenti; in contesti urbanizzati/infrastrutturati occorre verificare e correggere eventuali artefatti del DTM (ponti, tombature, sottopassi) che possano alterare significativamente la propagazione dei deflussi.

Modellazione idrologica

La stima dei deflussi e le simulazioni idrologico-idrauliche sono sviluppate, di norma, per tempi di ritorno T_r pari a 50, 200 e 500 anni; ai fini della verifica di compatibilità richiesta dalle presenti Norme, lo scenario di riferimento è quello previsto dalla disciplina della fascia interessata e dall'art. 20.

L'analisi idrologica dovrà essere svolta, per ognuno dei tempi di ritorno, anche in funzione di un range di durate pluviometriche caratteristiche dei bacini indagati, in modo da simulare gli idrogrammi di piena più gravosi in termini sia di portate al colmo che di volumi. L'analisi sarà svolta ricorrendo a metodologie indirette afflussi-deflussi e, in caso di bacini strumentati, potrà essere confrontata con registrazioni idrometriche. Per la modellistica saranno utilizzati software di comprovata affidabilità tecnico-scientifica (come scelta preferenziale si indica il software Hec-

Hms), con schema di tipo concentrato, semi-distribuito o distribuito in base al contesto in esame. È ammesso l'uso di software alternativi, di comprovata affidabilità tecnico-scientifica, a condizione che siano descritti in modo trasparente metodologia, assunzioni e parametri adottati, nonché le procedure di calibrazione/confronto e le verifiche di robustezza, ove pertinenti.

Le basi dati pluviometriche saranno individuate in regionalizzazioni adottate a scala di regione idrologicamente omogenea e, per quanto possibile, saranno aggiornate alle più recenti serie temporali in funzione della disponibilità dei dati, della vetustà del quadro pregresso e della rilevanza di eventi significativi nel frattempo occorsi.

La metodologia e gli schemi di calcolo per le simulazioni idrologiche saranno scelti in base al contesto idrografico esaminato in modo da rappresentare, nel modo più realistico possibile, le caratteristiche di formazione delle onde di piena.

Lo ietogramma di progetto sarà ragguagliato all'area di studio, a meno di bacini di piccole estensioni nei quali, per cautela, è ipotizzabile l'assenza di fattori riduttivi, e verranno adottati andamenti temporali idonei al contesto in esame (ietogrammi rettangolari, triangolari, Chicago, ecc.).

Per il calcolo dello ietogramma netto, ovvero la frazione di pioggia caduta al suolo che contribuisce al ruscellamento superficiale, saranno impiegati metodi che meglio si adattano al contesto in esame e presenti nella letteratura tecnico-scientifica di riferimento per le applicazioni territoriali.

Tra questi, si cita il metodo del "Curve Number" (USDA-NRCS), per il calcolo dell'altezza cumulata ruscellata alla fine dell'evento meteorico, e lo schema di "Green-Ampt" come modello fisicamente basato d'infiltrazione nei terreni, i cui parametri saranno calcolati sulla base di mappe geopedologiche e di uso e copertura del suolo con il miglior dettaglio disponibile.

La formazione della piena sarà schematizzata utilizzando preferibilmente un approccio di tipo geomorfologico, calcolando l'idrogramma unitario istantaneo (IUH) sulla base della funzione di ampiezza delle aree contribuenti di monte. Tale informazione deve essere ottenuta analizzando il DEM (Digital Elevation Model) del territorio alla scala più opportuna, privilegiando il maggior dettaglio possibile di rappresentazione del territorio e della rete dei canali di ciascun bacino. Inoltre, il tempo di base dell'idrogramma unitario istantaneo sarà parametrato in base al tempo di concentrazione del bacino.

Gli idrogrammi di piena sintetici saranno ottenuti nelle sezioni di chiusura di ciascun bacino per ciascuna combinazione di tempo di ritorno e durata pluviometrica e la modellistica idrologica sarà, quando possibile, oggetto di un'operazione di calibrazione o, almeno, confronto con eventi reali registrati con particolare riferimento alle aree critiche del bacino oggetto di pregressi eventi calamitosi o di misure e osservazioni strumentali.

Costituiranno prodotti specifici dell'analisi idrologica:

- a) relazione tecnico-metodologica;
- b) idrogrammi sintetici simulati per le diverse combinazioni tra tempi di ritorno e durate pluviometriche (in formato grafico e tabellare);
- c) modello idrologico impiegato;
- d) progetto GIS organizzato con i diversi layer geomorfologici e idrologici utilizzati.

Modellazione idraulica

Per la modellazione idraulica saranno utilizzati software di comprovata affidabilità tecnico-scientifica (come scelta preferenziale si indica il software Hec-Ras): come standard di riferimento si indica l'approccio accoppiato 1D (in alveo) e 2D (aree inondabili) in moto vario.

Nello specifico, una volta raccolti i rilievi a disposizione, in termini di DTM da LIDAR di dettaglio e rilievi topografici tradizionali di sezioni e opere idrauliche interferenti alla corrente, nonché effettuata una ricognizione relativa agli effetti al suolo degli eventi di piena pregressi, si procede alla definizione dei modelli delle aste idrauliche oggetto di analisi che dovranno contenere opportuni elementi geometrici idonei alla rappresentazione idraulica dei dati rilevati.

Le analisi dovranno essere condotte almeno alla scala di tratto idraulicamente significativo, in modo da rappresentare compiutamente i fenomeni idraulici di propagazione ed esondazione e le interferenze con reticolo affluente ed infrastrutture presenti.

La procedura potrà essere articolata in fasi operative di complessità crescente in termini di modellazione delle geometrie, oneri computazionali e rilievi di dettaglio necessari, ferma restando la possibilità di analizzare con modellazione di dettaglio tutto lo sviluppo delle aste oggetto di studio ricadenti nel bacino e il requisito di maggior approfondimento rispetto al quadro conoscitivo di partenza.

Nell'ambito di approcci a complessità e scala di dettaglio crescenti, potranno essere inizialmente costruiti modelli 1D in moto permanente a sezioni estese che, sebbene non riproducano l'evoluzione temporale della piena e i fronti di esondazione, forniscono prime indicazioni sulle aree di esondazione. Tale approccio, eventualmente corredato di elementi di accumulo statici (modello "quasi-2D") e con varianti di rappresentazione dei limiti di contenimento (approcci con o senza "levee"), può risultare accettabile in contesti montani con valli fluviali incassate e confinate, nonché indirizzare analisi più approfondite (approcci 1D-2D o 2D in moto vario) nei casi in cui i fronti di esondazione non vengano riprodotti con sufficiente dettaglio.

La scelta del tipo e caratteristiche di modelli più sofisticati si basa su un'analisi del contesto idraulico in esame, considerando la necessità di riprodurre realisticamente elementi quali aree di pertinenza fluviale, soprattutto quando caratterizzate da un esteso fondovalle pianeggiante con diffusione dei volumi di piena, presenza di strutture arginali importanti o alvei pensili, e connessioni idrauliche particolari (es., reticoli minori affluenti, sottoattraversamenti, organi di regolazione, etc). Le connessioni tra i domini 1D e 2D saranno rappresentate da elementi geometrici opportunamente schematizzati nelle zone di effettiva variazione delle caratteristiche di propagazione dei deflussi.

Le condizioni al contorno di monte saranno costituite dagli idrogrammi idrologici di portata inseriti in testa o lateralmente al modello, mentre le condizioni di valle verranno imposte in funzione del corpo idrico recettore (tipicamente, scale di deflusso o livelli idrometrici in sezioni fluviali e livello di marea). Per la scelta dello scenario idrologico della condizione di valle, occorrerà mantenere la coerenza rispetto alla combinazione tempo di ritorno-durata pluviometrica oppure svolgere assunzioni cautelative.

Per bacini di piccole dimensioni, con reticolo idrografico ad assetto non organizzato o caratterizzati da elevati livelli di antropizzazione, può essere valutato l'utilizzo di modelli con

input a pioggia distribuita, al fine di rappresentare le dinamiche di formazione del deflusso superficiale.

Nei contesti di bonifica o a scolo meccanico, gli studi tengono conto anche delle condizioni di funzionamento del sistema di drenaggio e sollevamento, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili.

Nelle aree critiche del bacino, oggetto di pregressi eventi calamitosi, si raccomandano anche, sulla base dei dati reperibili a disposizione, procedure di calibrazione, o quantomeno confronto, dei modelli implementati.

La solidità dei modelli idraulici implementati dovrà essere analizzata rispetto agli errori di chiusura delle equazioni di governo, controllando che gli stessi rimangano all'interno di range accettabili e che le singolarità numeriche eventualmente presenti non inficino la validità dei risultati conseguiti.

La documentazione deve indicare almeno: criteri di discretizzazione spaziale (passo griglia 2D) e temporale e relativi criteri di stabilità; parametrizzazione della scabrezza e motivazione; principali verifiche di sensibilità/robustezza rispetto ai parametri maggiormente influenti, ove pertinenti.

Costituiranno prodotti specifici della modellistica idraulica:

- a) relazione tecnico-metodologica e tavole grafiche;
- b) polilinea vettoriale rappresentante le aste idrografiche indagate;
- c) traccia planimetrica (polilinee vettoriali) georeferenziata delle sezioni utilizzate per la modellazione con associate in tabella attributi le caratteristiche idrauliche del deflusso (altezza idraulica in m sul thalweg e in m s.l.m., Q mc/s, V m/s) per ognuno degli scenari di modellazione;
- d) modello di elevazione del terreno utilizzato nella modellazione idraulica;
- e) modello idraulico impiegato;
- f) raster dei massimi livelli, dei tiranti idraulici e delle velocità per ognuno degli scenari simulati;
- g) vettoriali poligonali delle aree allagabili secondo i tempi di ritorno utilizzati.

I dati idraulici consentiranno, inoltre, di definire le porzioni di territorio di riferimento per le condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di interventi di trasformazione individuando i seguenti due ambiti in funzione delle combinazioni dei massimi battenti e velocità idrauliche per gli scenari con i vari tempi di ritorno:

- Ambito 1 – basse combinazioni battente-velocità;
- Ambito 2 – elevate combinazioni battente-velocità.




Grafico: criteri di compatibilità in funzione dei valori di battente (H) e velocità (v)

In particolare, l'Ambito 1 è definito dal luogo di punti per i quali la combinazione tra tirante idraulico massimo (H, espresso in m) e velocità massima (v, espressa in m/s), assunta in via cautelativa con criterio asincrono (massimi non necessariamente concomitanti), soddisfa la seguente relazione:

$$1.3 \cdot H + 0.5 \cdot v \leq 0.65$$

Restituzione del quadro di pericolosità

Nell'ultima fase del lavoro, in caso di studi per l'aggiornamento del quadro di pericolosità, si procede alla definizione e al tracciamento delle fasce di pericolosità idraulica di alluvioni fluviali finali corrispondenti ai differenti scenari di allagamento considerati, alle evidenze raccolte sugli effetti al suolo analizzati e al contesto morfologico esaminato.

In particolare, è richiesto un lavoro di sintesi critica degli elementi raccolti nel quadro di pericolosità attraverso la combinazione di:

- a) condizioni di pericolosità e rischio esistenti;
- b) informazioni storico-inventariali;
- c) contesto morfologico;
- d) scenari idrologico-idraulici simulati.

I differenti scenari modellistici simulati saranno involuppati rispetto ai tempi di ritorno considerati e, in caso di sovrapposizione di informazioni o di casi dubbi, verranno privilegiati i risultati più cautelativi in termini di estensione delle aree esondabili.

Le aree a pericolosità dovranno essere restituite come elementi vettoriali poligonali prodotti, di norma, a scala non inferiore a 1:10.000; come standard di riferimento, in funzione del dettaglio del quadro geometrico e del contesto, si adotta un livello preferibile non inferiore a 1:5.000, incrementando il dettaglio in ambito urbano/edificato (tipicamente $\geq 1:2.000$). Dovrà inoltre

essere verificata la correttezza topologica in particolare mediante controlli e correzioni geometriche al fine di evitare:

- sovrapposizioni tra fasce a differente grado di pericolosità;
- micro-lacune tra poligoni adiacenti e zone di “vuoto” (a meno di evidenti ed estese zone morfologicamente collocate in posizione altimetrica tale da escludere elementi di criticità idraulica);
- poligoni e micro-poligoni “sottili” caratterizzati da spessori esigui;
- auto-intersezioni geometriche.

Le operazioni di ripulitura dello strato vettoriale devono essere condotte secondo il principio della massima cautela.

Le operazioni di produzione degli elementi vettoriali delle pericolosità, sulla base dei risultati raster dei modelli idraulici, dovranno prevedere la necessaria generalizzazione ed aggregazione cartografica, e dovranno essere condotte con un livello di dettaglio appropriato in funzione delle caratteristiche del fronte di esondazione, del dettaglio spaziale del quadro geometrico posto alla base della modellistica idraulica e degli elementi territoriali coinvolti dallo scenario di esondabilità.

Gli elementi vettoriali prodotti non dovranno essere affetti da “scalettature a gradini” derivanti dai risultati raster, né da una eccessiva numerosità di vertici derivante da operazioni di smoothing.

Il tracciamento delle fasce di pericolosità dovrà porre attenzione ai raccordi della delimitazione rispetto al tessuto urbanizzato, tenendo conto degli elementi morfologici presenti sul territorio al fine di consentire la migliore lettura del contesto di pericolosità rispetto alla visione discreta fornita dalla modellistica idraulica.

In funzione delle dinamiche idrauliche attese, nonché del contesto morfologico-territoriale, le zone intercluse da fasce di pericolosità saranno associate allo scenario di allagabilità circostante a meno di evidenti esclusioni morfologiche. Per quanto riguarda le infrastrutture viarie e ferroviarie, esse saranno incluse, di prassi, nelle perimetrazioni di pericolosità qualora i livelli di piena siano tali da causarne il sormonto o l'interazione entro le quote del franco idraulico previsto, da valutarsi comunque anche in considerazione del contesto idraulico-territoriale circostante.

Per le finalità di restituzione delle aree marginali, occorrerà applicare una lettura critica del contesto di pericolosità prevalente, operando una aggregazione dei risultati idraulici ad unità minime spaziali non inferiori a 10m x 10m, e comunque identificando ambiti omogenei individuabili a scala, di norma, con dettaglio non superiore a 1:10.000. Il tracciamento delle aree marginali avverrà, comunque, tenendo conto della dinamica idraulica attesa, della vicinanza alla fonte del pericolo e del contesto morfologico, territoriale ed idraulico circostante.

L'Autorità di bacino distrettuale fornisce, ove disponibili, i risultati delle modellazioni idrauliche posti a base del quadro conoscitivo del Piano esclusivamente nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati alla valutazione degli aspetti idraulici e su richiesta dell'amministrazione precedente, secondo modalità idonee ad assicurarne il corretto utilizzo istruttorio. I dati idraulici sono forniti ai soli fini istruttori, fermo restando che tali elaborati non sostituiscono gli studi di compatibilità richiesti dal Piano, ove dovuti, non costituiscono validazione o approvazione degli stessi, né trasferiscono in capo all'Autorità responsabilità progettuali o asseverative.

Allegato 3 – Elenco dei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico principale

Costituiscono reticolo idraulico principale i seguenti tratti di corsi d'acqua:

CORSO D'ACQUA	TRATTO DI RETICOLO IDROGRAFICO	REGIONI
TEVERE	Dalla confluenza col Torrente Isola alla foce	Toscana, Umbria, Lazio
CHIASCIO	Da 400 metri a monte della confluenza con il Rio del Palazzo al Tevere	Umbria
NESTORE (fiume)	Dalla confluenza con il fosso del Diavolo al Tevere	Umbria
NAIA	Dalla confluenza con il Fosso di Sant'Andrea al Tevere	Umbria
PAGLIA	Dal confine tra Regione Umbria e Toscana (Poggio della Guardia) al Tevere	Umbria
CHIANI	Dalla confluenza tra Torrente Astrone e Canale Chianetta al Paglia	Umbria
NERA	Dalla confluenza con il fiume Velino (Cascata delle Marmore) al Tevere	Umbria
VELINO	Dalla confluenza con il Fosso Favischio al Nera (Cascata delle Marmore)	Lazio, Umbria
TURANO	Dalla diga del Turano al Velino	Lazio
SALTO	Dalla diga del Salto al Velino	Lazio
TOPINO	Dalla confluenza con il Rio di Capodacqua al Chiascio	Umbria
MARROGGIA	Dalla confluenza con il Fosso Cortaccione al Topino	Umbria
TREJA	Dalla confluenza con il Fosso Rio Filetto al Tevere	Lazio
ANIENE	Da 600 metri a valle della confluenza con il Fosso di Colle Lungo al Tevere	Lazio
CANALE NAVIGABILE DI FIUMICINO	Dal Tevere alla foce	Lazio
TAFONE	Dalla confluenza con il Fosso dell'Orzale alla foce	Toscana, Lazio
FIORA	Dalla confluenza con il fiume Lente alla foce	Toscana, Lazio
ARRONE (Torrente)	Dal ponte della S.P.4 Dogana alla foce	Lazio
MARTA	Dal Lago di Bolsena alla foce	Lazio
MIGNONE	Dalla confluenza con il Fosso del Forcone alla foce	Lazio
ARRONE (Fosso-fiume)	Dal Lago di Bracciano alla foce	Lazio
INCASTRO	Da 1 km circa a monte dell'abitato di Ardea alla foce	Lazio
CANALE DELLE ACQUE ALTE/MOSCARELLO	Dalla confluenza con il Fosso Spaccasassi alla foce	Lazio
NINFA-SISTO	Da Ninfa alla foce	Lazio

CORSO D'ACQUA	TRATTO DI RETICOLO IDROGRAFICO	REGIONI
UFENTE	Dal Fosso Brivolco (Ponte ferrovia Roma Formia Napoli) fino alla confluenza con l'Amaseno	Lazio
AMASENO	Da Ponte alle Mole fino alla confluenza con l'Ufente	Lazio
PORTATORE (Badino)	Dalla confluenza di Amaseno e Ufente alla foce	Lazio
FOGLIA	Dall'abitato di Belforte all'Isauro alla foce	Marche
ARZILLA	Dalla confluenza con il Fosso del Giardino alla foce	Marche
METAURO	Dalla confluenza del Torrente Meta con il Torrente Auro alla foce	Marche
CANDIGLIANO	Dalla confluenza con il Torrente Biscubio al Metauro	Marche
CESANO	Dalla confluenza con il fiume Cinisco alla foce	Marche
MISA	Dalla confluenza con il Torrente Caffarelli alla foce	Marche
ESINO	Dalla confluenza con il Torrente Sentino alla foce	Marche
MUSONE	Dalla diga di Cingoli alla foce	Marche
POTENZA	Dalla confluenza con il Fosso di Palente alla foce	Marche
CHIENZI	Dalla confluenza con il fiume Fiastrone alla foce	Marche
TENNA	Dalla confluenza con fiume Tennacola alla foce	Marche
ETE VIVO	Dalla confluenza con il Rio alla foce	Marche
ASO	Dalla confluenza con il Torrente Pallone alla foce	Marche
MENOCCHIA	Dalla confluenza con il Rio Retemura alla foce	Marche
TESINO	Da Ponte Tesino alla foce	Marche
TRONTO	Dalla confluenza con il Rio Garrafo alla foce	Marche, Abruzzo
VIBRATA	Dal limite tra Regione Abruzzo e Marche nei pressi di Sant'Egidio alla Vibrata alla foce	Abruzzo
SALINELLO	Dalla confluenza con il Fosso Goscio alla foce	Abruzzo
TORDINO	Dalla confluenza con il fiume Vezzola alla foce	Abruzzo
VOMANO	Dalla confluenza con il fiume Mavone alla foce	Abruzzo
PIOMBA	Dalla confluenza con il Fosso del Casale alla foce	Abruzzo
FINO	Dalla confluenza con il Torrente Baricello alla confluenza con il Tavo	Abruzzo
TAVO	Dal Lago di Penne alla confluenza con il Fino	Abruzzo

CORSO D'ACQUA	TRATTO DI RETICOLO IDROGRAFICO	REGIONI
SALINE	Dalla confluenza tra Fino e Tavo alla foce	Abruzzo
ATERNO	Dall'attraversamento dell'Autostrada A24 al fiume Pescara	Abruzzo
SAGITTARIO	Dalla confluenza con il fiume Gizio alla confluenza con l'Aterno	Abruzzo
PESCARA	Dal fiume Aterno alla foce	Abruzzo
ALENTO	Dalla confluenza con il Fosso Focaro alla foce	Abruzzo
FORO	Dalla confluenza con il Vesola San Martino alla foce	Abruzzo
OSENTO	Dalla confluenza con il Fosso Malatesta alla foce	Abruzzo
SINELLO	Dalla confluenza con il Torrente Cena alla foce	Abruzzo
SANGRO	Dalla confluenza con il fiume Aventino alla foce	Abruzzo